

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ARIOSTO: Proroga di alcuni termini di tempo contenuta nel decreto legislativo relativo alla piccola proprietà contadina. (2327)	17624	CUTTITA: Riconoscimento civile di nuove parrocchie e degli enti curati. (2252)	17631
BELLAVISTA: Ripristino della rete telefonica di Mondello (Palermo). (2023)	17624	FODERARO: Riparazione dell'edificio scolastico nel comune di Girifalco (Catanzaro). (2182)	17632
BIANCO: Sussidio alla vedova di un bracciante deceduto in seguito alle ferite riportate in Montescaglioso (Matera) il 14 dicembre 1949. (2333)	17626	FODERARO: Esclusione di alcuni complessi bandistici dai benefici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62. (2015)	17632
BRUNO: Trattazione delle pratiche pendenti presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Catanzaro. (2409)	17626	GASPAROLI: Pagamento delle borse di studio agli studenti universitari. (2413)	17633
CACCURI: Alienazione di una partita di olio di oliva. (2391)	17626	GERACI: Sbarramenti biennali nelle università. (2335)	17634
CAPALOZZA ED ALTRI: Tasse e contributi universitari. (1262)	17627	LUCIFREDI E RUSSO: Rivalutazione delle polizze agli ex combattenti e dell'assegno continuativo agli ex operai militarizzati. (2290)	17634
CAPALOZZA: Lavori pubblici nel comune di Mombaroccio (Pesaro). (1955)	17628	MANCINI: Costruzione della strada provinciale n. 113. (2350)	17635
CLOCCHIATTI: Liquidazione delle competenze ai commissari dei concorsi magistrali. (2174)	17628	PALAZZOLO: Svecchiamento del personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione. (2096)	17635
COLASANTO: Estensione dei decreti legislativi 15 novembre 1946, n. 375 e 5 maggio 1948, n. 625 al personale civile non di ruolo cessato dall'impiego dopo il 30 giugno 1943 a seguito degli avvenimenti bellici e politici. (2131)	17629	PINO: Situazione della ditta SAREB di Messina. (2295)	17636
COLI: Autonomia del liceo scientifico di Pesaro. (1875)	17629	POLANO: Decreti prefettizi per l'applicazione della legge sulla massima occupazione in agricoltura in provincia di Sassari. (2292)	17636
COLITTO: Ricostruzione del ponte Sant'Agostino sul fiume Biferno presso Boiano. (2144)	17630	PRETI: Interpretazione dell'articolo 4 della legge 4 giugno 1949, n. 1094 relativa ai contratti di mezzadria. (2393)	17636
COLITTO: Costruzione della strada tra Filignano e Montaquila (Campobasso). (2366)	17630	PUGLIESE: Ritardo nell'espletamento delle pratiche relative alla concessione dei contributi ai sinistrati del terremoto avvenuto in Calabria nel maggio 1947. (2272)	17636
COLITTO: Costruzione di case popolari nel comune di Isernia (Campobasso). (2383)	17631	RICCIO: Situazione della centrale del latte di Napoli. (2415)	17637
COLITTO: Riparazione della caserma dei carabinieri di Lucito (Campobasso). (2386)	17631	RICCIO: Revisione dei contributi unificati per l'Isola d'Ischia. (2228)	17637
CORBI: Riesame della posizione dei geometri esclusi dall'albo durante il periodo fascista. (2352)	17631	RICCIO: Esecuzione del progetto del cavo sottomarino di Ischia e completamento dell'acquedotto del Nitrioli (Barano) e della via Alfredo De Luca (Ischia). (2230)	17638
		RICCIO: Installazione del telefono automatico in Ponticelli (Napoli). (2233)	17638
		RICCIO: Istituzione ad Ischia di una scuola per viticoltori. (2232)	17639

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

	PAG.
RICCIO: Rifornimento idrico di Capri. (2173)	17639
ROSELLI: Assegnazione di grano ai molini bresciani. (2305)	17640
RUSSO PEREZ: Riliquidazione delle pensioni degli ufficiali dell'Esercito. (1512)	17640
SACCHETTI: Richieste di alcune associazioni di vecchi ed invalidi senza pensione per la concessione di un sussidio. (2120)	17641
SAMMARTINO: Riapertura del cantiere forestale di Campochiaro nel Molise. (2447)	17641
SAMMARTINO: Apertura del cantiere di rimboschimento proposto dal comune di Frosolone nel Molise. (2448)	17641
SAMMARTINO: Divieto di pascolo nei terreni ad altitudine superiore agli 800 metri del comune di Vastogirardi e della frazione di Castiglione in Carovilli (2329)	17642
SAMMARTINO: Costruzione della rotabile Capracotta-Guado Liscia (Campobasso). (2171)	17642
SAMMARTINO: Restauro della cripta di Santa Maria Maggiore in Guglionesi (Campobasso). (2275)	17642
SAMMARTINO: Costruzione di case popolari nel comune di Guglionesi (Campobasso). (2264)	17643
SCIAUDONE: Stratto di nove sottufficiali dalla Reggia di Capodimonte. (2311)	17643
SEMERARO GABRIELE: Estensione della legge fallimentare 16 marzo 1942, n. 267 al Banco di Napoli, di Sicilia e ai tre Istituti bancari di diritto pubblico. (2064)	17644
SILIPO: Aumenti di stipendio agli insegnanti che non ebbero assegnata una cattedra per l'anno scolastico 1949-50. (2028)	17645
STELLA: Proroga di alcuni termini di tempo contenuti nel decreto legislativo relativo alla piccola proprietà contadina. (1808)	17645
STELLA E SODANO: Risultati della lotta antigrandine. (2208)	17646
STORCHI: Restituzione alla Cooperativa TROTTA di Campagna dei terreni della tenuta demaniale di Persano. (2256)	17646
TROISI ED ALTRI: Promozione dei maggiori del servizio amministrazione dell'Esercito, già inclusi nei ruoli all'atto dell'emanazione del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543. (2316)	17647
TUDISCO: Provvedimenti a favore dei tecnici che hanno conseguito all'estero il titolo di ingegnere. (2357)	17647
VIGORELLI: Soppressione del Tribunale militare di Milano. (1928)	17648
VIOLA ED ALTRI: Promozione dei maggiori del servizio amministrazione dell'Esercito, già inclusi nei ruoli all'atto dell'emanazione del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543. (2337)	17649

ARIOSTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se non creda opportuno prorogare per altri due anni almeno l'efficacia del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, che viene a scadere in questi giorni e che, allo scopo di incrementare la formazione della piccola proprietà contadina, concede agevolazioni fiscali per gli atti di acquisto di fondi rustici da parte dei lavoratori della terra. Ciò in considerazione del fatto che le condizioni che indussero il legislatore a concedere le agevolazioni in parola sono immutate, se non addirittura peggiorate, a causa della crisi economica che travaglia anche la classe dei lavoratori della terra ». (2327).

RISPOSTA. — « Il voto ha trovato accoglimento nella legge 22 marzo 1950, n. 144, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 marzo 1950, con la quale — ratificandosi il decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114 — si è disposta l'invocata proroga del termine previsto nell'articolo 1 del decreto stesso ».

Il Ministro
SEGNÌ.

BELLAVISTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare la S.E.T. perché, dopo circa sette anni dalla cessazione dello stato di guerra, venga ripristinata la rete telefonica di Mondello (Palermo) riconosciuta zona turistica e balneare, oggi popolata da migliaia di abitanti, i quali si trovano nella penosa situazione di non potere, specialmente nelle ore notturne, chiedere qualsiasi intervento per motivi sanitari, di pubblica sicurezza o antincendi.

« E per conoscere, altresì, se è vero che la rete esistente fino al 1943, venne asportata in massima parte dalla S.E.T. per sistemare la rete del centro urbano di Palermo e se è vero che il locale direttore della S.E.T. abbia richiesto, per potere effettuare l'invocato ripristino, il pagamento di lire 250.000 (duecentocinquantamila) per ogni utente che chieda l'allacciamento, subordinando lo stesso alla presentazione di un minimo di 26 utenti, disconoscendo in tal modo la natura del pubblico servizio ». (2023).

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che per sistemare ed ampliare il servizio telefonico urbano a Palermo la S.E.T. ha ordinato due nuove centrali per un totale di 6000 numeri in corso di fabbricazione, e predisposto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

l'estensione della rete, pure in corso di graduale esecuzione, per una spesa complessiva di circa un miliardo.

« Non è improbabile che durante la permanenza del Governo alleato, la predetta Società abbia potuto utilizzare qualche relitto della rete di Mondello per ripristinare collegamenti in Palermo, ma in quel periodo i diversi lavori venivano eseguiti sempre per ordine degli Alleati e in ogni caso poteva trattarsi di relitti di ben scarso valore.

« Circa il contributo richiesto dalla Società agli utenti per il ripristino dei collegamenti diretti fra Mondello e Palermo, esso è stabilito dall'articolo 138 del Regolamento di esecuzione del Codice postale e delle telecomunicazioni che, per gli abbonati residenti oltre il perimetro dell'abitato dispone:

« " Quando si tratti di linee che oltrepassano i 3 chilometri dal tale perimetro e risultino in esercizio per quel periodo di vita che la esperienza tecnica e le norme dettate dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici prevedono per gli impianti stessi, tanto da rendere necessaria la completa sostituzione, lo esercente il servizio potrà chiedere nuovamente il contributo stabilito per i nuovi impianti. Identica facoltà è conferita all'esercente per gli impianti comunque compresi oltre il perimetro, nei casi di rifacimento straordinario determinato da cause di forza maggiore „.

« Per quanto riguarda l'entità della somma richiesta dalla S.E.T. alle utenze, occorre considerare che in base alle disposizioni vigenti il concorso, in casi del genere, è fissato in ragione del 75 per cento del canone annuo, per la parte d'impianto compresa entro il perimetro dell'abitato di Palermo, più il 75 per cento della spesa occorrente per il tratto di linea esterno all'abitato (7 chilometri). Dagli studi preliminari risulterebbe per ogni collegamento una spesa molto superiore a quella di lire 250.000 indicata dalla Concessionaria.

« Tuttavia la Concessionaria, con avviso pubblicato sul *Giornale di Sicilia* del 19 marzo 1950, e di cui si allega copia, ha dato facoltà ai possibili utenti di optare per il collegamento diretto con Palermo, oppure per il collegamento tramite un centralino da installarsi a Mondello, servito da operatrice.

« Con ciò la S.E.T. sarà in grado di definire l'entità dell'impianto per non incorrere in dannose spese di cavi inutilizzati (era solo questa la ragione che imponeva un numero minimo di abbonati); gli utenti, optando per il collegamento diretto, verrebbero all'incirca a pagare: per la 1ª categoria lire 29.000 per canone e lire 225.000 per contributo spese im-

pianto; per la 4ª categoria simplex lire 18.000 per canone e lire 200.000 per contributo spese impianto; per la 4ª categoria duplex lire 9.000 per canone e lire 100.000 per contributo spese impianto.

« Optando invece per il collegamento con Palermo, tramite il centralino di Mondello il canone annuo sarebbe di lire 36-40 mila per la 1ª categoria e di lire 15-18 mila per la 4ª categoria.

« Il contributo spese impianto si ridurrebbe però notevolmente dovendosi a tale scopo versare solo il 75 per cento del canone annuo di abbonamento.

« Inoltre, la S.E.T. ha disposto ulteriori studi e indagini in relazione ai possibili sviluppi immobiliari e turistici a Mondello onde meglio adeguare l'impianto alle necessità presenti e future.

Il Ministro
SPATARO.

« AVVISO PER GLI UTENTI TELEFONICI DI MONDELLO

« La S.E.T., nell'intento di definire il sistema di impianto della rete telefonica di Mondello, deve conoscere il numero degli utenti, che devono impegnarsi con la firma del contratto e con il versamento anticipato del concorso spese d'impianto.

« Il collegamento degli utenti di Mondello potrà effettuarsi o direttamente alle centrali automatiche di Palermo oppure ad un centralino manuale da installare a Mondello: in quest'ultimo caso il traffico con Palermo sarebbe svolto tramite operatrice, ma il concorso spesa impianto sarebbe inferiore a quello dovuto nell'altro caso.

« Per il collegamento diretto alle centrali automatiche urbane di Palermo la spesa sarà maggiore in quanto è dovuto un contributo del 75 per cento del costo di impianto per la parte eccedente il perimetro dell'abitato di Palermo.

« È da tenere presente che una riduzione si potrebbe conseguire nel corso spesa d'impianto qualora venga raggiunto un numero di utenze con collegamento diretto a Palermo non inferiore a 25, e che esso concorso può essere ulteriormente ridotto per gli utenti duplex.

« Le richieste dovranno pervenire entro il 31 marzo alla Direzione della S.E.T. di Palermo ove potranno essere dati tutti i maggiori chiarimenti desiderati.

« La Società Esercizi Telefonici ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

BIANCO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritiene rispondente a un criterio di umanità e di giustizia assegnare un adeguato sussidio alla signora Vincenza Castria, vedova del bracciante Giuseppe Novello, deceduto in seguito alle ferite riportate in Montescaglioso (provincia di Matera) il 14 dicembre 1949, in considerazione anche delle condizioni di estrema miseria in cui la stessa vive insieme al figlioletto quattrenne ». (2333).

RISPOSTA. — « Da informazioni assunte le condizioni della vedova di Giuseppe Novello non risultano quali sopra indicate.

« Al contrario, dopo la morte del marito, le sue condizioni per cospicui contributi avuti, sono notevolmente migliorate sì da poter liquidare anche un debito di lire 30.000.

« Di recente le è stato assegnato un appezzamento di terreno seminato.

« Per tali motivi non si ravvisa la necessità di un qualsiasi intervento ».

Il Ministro
SCELBA.

BRUNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se e come intende dare impulso alla istruzione e decisione delle numerose pratiche pendenti davanti al Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici per la Calabria, facendo evitare i numerosi inutili rinvii.

« In ispecie, per sapere se il Ministro voglia provvedere con urgenza a colmare i vuoti del personale del predetto Commissariato ». (2409).

RISPOSTA. — « Data la natura delle pratiche, sia amministrative che in contenzioso, di competenza del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici con sede in Catanzaro, l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi è preceduta da una fase istruttoria che richiede inevitabilmente del tempo, a causa dei complessi accertamenti storici e peritali da compiere.

« Al predetto Commissariato, come a tutti gli altri Commissariati per la liquidazione degli usi civici, sono addetti magistrati in numero non preventivamente fissato dalle vigenti norme al riguardo, ma variabile in rapporto alla mole del lavoro da svolgere; attualmente il funzionamento di quell'ufficio è affidato a tre magistrati, coadiuvati dal personale di segreteria; e per assicurarne l'efficienza di fronte all'aumentata attività da svolgere, in conseguenza delle disposizioni di recente im-

partite per l'acceleramento delle operazioni di sistemazione delle terre di demanio civico, con decreti in corso di registrazione si è provveduto, ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, alla nomina di un secondo commissario aggiunto e di un altro assessore che contribuiranno ad espletare con ogni possibile sollecitudine il lavoro in corso ».

Il Ministro
SEGNI.

CACCURI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere:

a) se è vero, innanzi tutto, che quintali 175.543 di olio di oliva, residuati dalla distribuzione controllata eseguita a suo tempo dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, siano stati posti in vendita, col sistema della licitazione privata, in tre grossi lotti frazionati;

b) se è vero che l'olio di ammasso, come sopra residuato, sia stato posto in vendita in un unico lotto di complessivi quintali 97.444;

c) se non ritenga che tale inaudito sistema di vendita favorisca soltanto la speculazione delle grandi ditte industriali a danno specialmente delle piccole e medie industrie del Mezzogiorno;

d) se non ritenga, più confacente e all'interesse dell'Erario (poiché evidentemente il prezzo di offerta è tanto elevato quanto maggiore è il numero dei concorrenti) e all'interesse dei piccoli e medi industriali (che non hanno la possibilità economica per acquistare blocchi così rilevanti) procedere alla vendita per piccoli blocchi frazionati;

e) se non reputi equo ed opportuno disporre che almeno per la Puglia (ove sono ammassati, compresi 3000 quintali della Lucania, ben 46.553 quintali) e per la Calabria (ove sono ammassati altri quintali 35.081) si proceda a gare provinciali o regionali in modo da dare la possibilità alle industrie locali di acquistare quantitativi di olio di ammasso adeguati al loro fabbisogno di lavorazione ed impedire così la cessazione di ogni loro attività lavorativa ». (2391).

RISPOSTA. — « È stato in effetti alienato un contingente di quintali 175.549 di olio di oliva, residuato dalle distribuzioni controllate a suo tempo effettuate dall'Alto Commissariato dell'alimentazione. Tale contingente era costituito da tre grossi lotti così frazionati: olio presso gli ammassi quintali 97.444 — olio trasferito in conto ammasso presso i depositi quintali 57.376 — olio rettificato « A » quintali 20.729. La vendita è stata disposta d'in-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

tesa fra le Amministrazioni interessate (Ministero dell'agricoltura, Ministero dell'industria e commercio, Ministero del tesoro, Alto Commissario per l'alimentazione) le quali, al fine di evitare perturbamenti al mercato degli oli hanno ritenuto determinare il collocamento delle giacenze attraverso organismi di pieno affidamento quali le Confederazioni e gli organi cooperativi. A questi, infatti (Confederazione nazionale commercianti, Confederazione nazionale industriali, Confederazione nazionale agricoltori, Confederazione nazionale cooperative, Lega nazionale delle cooperative, Federazione italiana dei consorzi agrari) è stato partecipato l'avviso di vendita, nel quale sempre allo scopo di scongiurare dannose ripercussioni nel settore oleario — era anche precisato che l'alienazione del prodotto doveva intendersi subordinata all'impegno da parte dell'eventuale acquirente di immettere in commercio il prodotto con criteri di gradualità e ciò sotto il controllo di questo Ministero.

« Non risulta che il sistema di vendita adottato possa comunque aver favorito azioni speculative da parte di grandi ditte industriali a danno della piccola e media industria del Mezzogiorno. Infatti, la merce è stata attribuita alla Federazione italiana dei consorzi agrari al prezzo di lire 30.450 il quintale, prezzo che, tenuto conto dell'andamento del mercato e della qualità dell'olio non può che considerarsi congruo.

« Il problema dell'alienazione delle giacenze dell'olio di proprietà statale (giacenze che spesso venivano fatte arbitrariamente apparire superiori alla loro effettiva entità) ha assunto portata così vasta da non lasciare intravedere la possibilità di un collocamento rapido dei quantitativi esistenti presso gli ammassi attraverso gare provinciali o regionali o, comunque, per piccoli lotti commisurati alla possibilità di assorbimento di industrie locali.

« In proposito si ritiene precisare che le giacenze esistenti presso i magazzini delle Puglie, della Lucania e della Calabria, erano comprese nei lotti di cui innanzi, alienati — come si è detto — alla Federazione dei Consorzi agrari.

« Per le considerazioni che precedono si ha motivo di ritenere che la soluzione adottata sia la più equa e quella maggiormente idonea ad evitare pregiudizi all'Erario ed a salvaguardare, nel contempo, le categorie interessate ».

Il Ministro
SEGNI.

CAPALOZZA, BUZZELLI, BOTTAI, DIAZ LAURA, CORONA ACHILLE, BERNIERI, PINO, VIVIANI LUCIANA, LA MARCA, BOTTONELLI, CAVALLARI E SERBANDINI.

— *Al Ministro della pubblica istruzione.* —

« Per conoscere come il Governo intenda provvedere con la massima sollecitudine, a favore degli studenti delle Università italiane, che oberati di tasse e di contributi eccessivi, sono attualmente e giustamente in agitazione ». (1262).

RISPOSTA. — « Si comunica che la misura attuale delle tasse e sopratasse scolastiche universitarie è di appena quattro volte quella anteguerra (1937). Cioè, se prima dell'ultima guerra lo studente universitario pagava in media lire 1000 annue per tasse e sopratasse, ora ne paga soltanto 4000.

« Per effetto del combinato disposto degli articoli 152 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 e 30 del regolamento 4 giugno 1938, n. 1269, gli studenti sono inoltre sottoposti al pagamento di speciali contributi, secondo quanto viene stabilito dal Consiglio di amministrazione di ciascun Ateneo, su proposta del Senato accademico, udite le facoltà e scuole che costituiscono l'Università o l'Istituto. Detti contributi sono destinati a spese di laboratorio, di esercitazioni, di consumo di materiale, di viaggi di istruzione e comunque a particolari prestazioni fatte agli studenti, nonché a garanzia di danni da essi causati.

« Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, gli studenti di disagiata condizione economica sono dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi di ogni genere, purché abbiano superato gli esami dell'anno precedente con una media di 27/30 con non meno di 24/30 in ciascuno esame (esonero totale) ovvero con una media di 24/30 con nessun voto inferiore a 24/30 (esonero per la metà).

« Essendo, però, irrisoria l'attuale misura delle tasse e sopratasse, è stata concessa alle autorità accademiche la facoltà di istituire un contributo integrativo fino all'importo massimo di lire 6000 per ciascuno studente in corso di studi: e ciò solo in via temporanea, in attesa della soluzione integrale del complesso problema dell'aumento delle tasse universitarie.

« La legge istitutiva del predetto contributo integrativo prevede larghe facilitazioni di esonero nel senso che gli studenti disagiati possono ottenere il rimborso totale o parziale del contributo stesso, purché dimostrino un

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

minimo indispensabile di profitto, cioè: di avere superato almeno i 2/3 degli esami consigliati nell'anno precedente con una votazione media non inferiore a 24/30.

« Da quanto sopra risulta che, secondo la legge vigente, solo gli studenti di condizione economica agiata e quelli neglienti per il profitto scolastico sono tenuti al pagamento delle tasse e contributi ».

Il Ministro
GONELLA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se gli consti che il comune di Mombaroccio (Pesaro), non ha mai beneficiato, né con le attuali, né con le precedenti disposizioni, dei contributi per la costruzione di opere e la effettuazione di lavori a sollievo della disoccupazione; quali provvedimenti intenda prendere per alleviare il grave disagio della popolazione di quel comune, che su una popolazione di 3500 persone conta oltre 150 disoccupati, se e quando saranno finanziati i seguenti importanti lavori di pubblica necessità od utilità:

a) costruzione dell'edificio scolastico in frazione Cairo;

b) sistemazione dell'acquedotto comunale e suo allacciamento con la frazione Villagrande;

c) ampliamenti delle fognature nel centro urbano del capoluogo;

d) riparazione dell'edificio dell'Ospedale civile, del cimitero, e delle mura castellane del capoluogo ». (1955).

RISPOSTA. — « Non è esatto che il comune di Mombaroccio non abbia mai beneficiato dei contributi per la costruzione di opere a sollievo della disoccupazione.

« Risulta infatti che nel comune stesso sono stati eseguiti lavori sui fondi a sollievo della disoccupazione nella frazione di Villagrande per un importo di 1 milione.

« Sono inoltre state eseguite opere per danni bellici durante gli esercizi 1947-48 e 1948-49 per un importo di lire 15.763.295.

« Nel corrente esercizio finanziario sono state inoltre previste opere per danni bellici per un importo di 3 milioni.

« I lavori segnalati alle lettere a), b), c) interessano la competenza specifica del comune e pertanto essendo ultimati i fondi assegnati per lenire la disoccupazione non possono essere eseguiti a cura dello Stato. Il comune può però invocare la concessione di contributi a termini di quanto è previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, emanata appunto

per agevolare gli enti locali nella esecuzione di opere di loro spettanza.

« In particolare si fa presente che: per quanto riguarda la costruzione dell'edificio scolastico nella frazione Cairo è pervenuta la domanda da parte del comune, ma essa non si è potuta accogliere a causa della limitata disponibilità di fondi assegnati in confronto ad altre pressanti necessità; la domanda stessa però è tenuta presente per essere ripresa in esame al momento della formazione del programma di tali opere dell'esercizio finanziario prossimo.

« I lavori di riparazione dell'Ospedale civile, del cimitero e delle mura castellane, dipendenti da danni bellici, non sono compresi nel programma del corrente esercizio, però di essi è stato preso nota per provvedere nel caso che si rendano possibili ulteriori assegnazioni di fondi per tale genere di opere. Si esaminerà la possibilità di comprenderli nel programma dell'esercizio prossimo ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

CLOCCHIATTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere le ragioni per cui non sono state ancora liquidate le competenze ai componenti le commissioni per i concorsi magistrali che si svolsero nel 1948.

« L'interrogante è d'avviso che in attesa di una proposta di legge destinata ad aggiornare le indennità per tutti i concorsi di Stato, venga liquidata in forma di anticipo quella, sia pure modesta, preesistente e che era prevista in lire 50 per ogni candidato agli esami ». (2174).

RISPOSTA. — « Il provvedimento con il quale viene determinata la misura dei compensi dovuti ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi svolti da tutti i rami dell'Amministrazione statale — e conseguentemente anche nella pubblica istruzione — è all'esame dei due rami del Parlamento di cui si attendono le decisioni.

« In attesa del perfezionamento del provvedimento in questione, non è possibile concedere il richiesto anticipo nella misura di lire 50 per ogni candidato sottoposto ai giudizi della commissione, in quanto, come è noto, nessun pagamento può essere effettuato senza la esistenza di una disposizione legislativa che ne giustifichi la erogazione e ne termini la misura.

« È bensì vero che nell'Ordinanza ministeriale 8720/50 dell'8 luglio 1947, al paragrafo XIII, venne stabilito a favore dei mem-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

bri della commissione giudicatrice e delle sottocommissioni un compenso di lire 50 per ciascun candidato presente alla prova scritta. Tale disposizione fu inserita nell'Ordinanza in questione, con la quale venne autorizzato il bando dei concorsi da parte dei provveditori agli studi, in quanto erano, in avanzato stadio di conclusione, trattative con il Ministero del tesoro per la emanazione della norma legislativa con la quale si sarebbe dovuta fissare la misura dei compensi ai membri delle commissioni giudicatrici, limitatamente ai concorsi magistrali banditi da questo Ministero.

« Ad un certo punto, però, il Ministero del tesoro, quando i concorsi magistrali erano stati già banditi, fece presente che la questione non poteva essere risolta isolatamente poiché il trattamento da usare ai membri delle commissioni dei concorsi magistrali sarebbe stato il medesimo fissato per le commissioni giudicatrici per i concorsi di tutti i rami dell'Amministrazione statale con un provvedimento in corso di preparazione.

« Venne così meno la possibilità di chiedere al Tesoro i fondi e disporre conseguentemente il pagamento nella misura a suo tempo prevista dalla citata Ordinanza 8720/50.

« Ora unica disposizione in materia esistente al momento attuale ed in base alla quale si possa giustificare un eventuale pagamento, è l'articolo 123 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sulla istruzione elementare, il quale fissa i compensi in una misura, che poteva essere adeguata nel 1928, ma che è assolutamente irrisoria con la svalutazione odierna, in quanto non supera le lire 2 per ogni candidato ammesso alla prova scritta e lire 1,50 per ogni candidato esaminato alla prova orale.

« E quindi, da scartare, per ragioni di serietà, la possibilità di dare ai commissari un anticipo nella misura prevista dal testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e non rimane che attendere l'approvazione da parte del Parlamento del provvedimento di carattere generale ».

Il Ministro
GONELLA.

COLASANTO. — *Al Ministro della difesa.*
— « Per conoscere se e quando intende presentare al Parlamento un disegno di legge che estenda i benefici previsti dai decreti legislativi n. 375 del 15 novembre 1946, e n. 625 del 5 maggio 1948, a tutto il personale civile non di ruolo licenziato, per distruzione dei propri impianti o per altri eventi bellici, dopo il 1° luglio 1943 e riassunto entro il 1948.

« Si ritiene atto di doverosa giustizia di allacciare, ai fini dell'anzianità, il servizio prestato prima e dopo l'interruzione per cause dipendenti dalla guerra ». (2131).

RISPOSTA. — « Questo Ministero si è già preoccupato della questione ed ha in merito, da tempo, formulato concrete proposte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dato che la questione stessa non riguarda solo i dipendenti dell'Amministrazione militare.

« In seguito alle proposte formulate da questo Ministero la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha preparato apposito disegno di legge, che sarà quanto prima sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri e che prevede praticamente l'estensione dei decreti legislativi 15 novembre 1946, n. 375, e 5 maggio 1948, n. 625, al personale civile non di ruolo cessato dall'impiego dopo il 30 giugno 1943 in dipendenza di avvenimenti bellici o politici, purché in servizio alla data di entrata in vigore della emananda legge ».

Il Sottosegretario di Stato
MALINTOPPI.

COLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno e necessario provvedere al riconoscimento da vari anni atteso e promesso dell'autonomia del liceo scientifico di Pesaro, il quale, pur avendo un numero di iscritti di oltre 200 studenti, che convergono da tutta la provincia, essendo l'unico istituto del genere nella medesima, funziona tuttora come sezione distaccata del liceo scientifico di Ancona, con la conseguenza di un minore rendimento e di uno stato di disagio e scontento tra le famiglie degli allievi e tra la cittadinanza ». (1875).

RISPOSTA. — « La domanda dell'amministrazione provinciale di Pesaro per la istituzione di un liceo scientifico in quella città è pervenuta al Ministero ed è corredata da tutti i documenti di rito.

« Le determinazioni del Ministero sono subordinate però alla concessione da parte del Tesoro delle somme occorrenti a carico del bilancio statale.

« Nei limiti delle concessioni del Tesoro, il Ministero deciderà quali delle molte domande pervenute potranno essere accolte in rapporto ad un piano organico che dovrà tener conto di una razionale distribuzione geografica degli istituti dello stesso tipo ».

Il Ministro
GONELLA.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritiene intervenire, perché abbia al più presto luogo la ricostruzione del ponte Sant'Agostino, che trovasi nell'ingresso dell'abitato di Boiano, che nelle condizioni in cui trovasi costituisce un pericolo permanente per i passanti ». (2144).

RISPOSTA. — « Per la ricostruzione del ponte Sant'Agostino sul fiume Biferno presso Boiano lungo la strada statale n. 17 fu prevista la impostazione di un impalcato in cemento armato della luce di metri 10 da poggiare su spalle in muratura.

« Il progetto relativo venne studiato e ritenuto ammissibile di approvazione per la parte idraulica.

« Nelle more dell'approvazione ebbe inizio da parte di privati una costruzione abusiva che si estendeva fino ad appoggiarsi sopra un rudere del muro andatore in destra del vecchio ponte distrutto, costruzione che non fu sospesa, non ostante la formale diffida fatta dagli agenti stradali, per cui si rese necessario elevare verbale di contravvenzione. Solo in seguito alla contravvenzione i detti privati sospesero la costruzione.

« Intanto, però, anche i lavori di ricostruzione del ponte Sant'Agostino che erano già stati dati in consegna, vennero sospesi in attesa che gli abusivi avessero proceduto alla demolizione almeno di quella parte del loro nuovo fabbricato che insisteva nel luogo dove doveva sorgere la spalla destra del ponte.

« Si attende ancora l'esito che sarà dato ad un'ultima notifica fatta in tal senso il 3 marzo 1950.

« Recentemente però e cioè in data 23 marzo 1950 la prefettura di Campobasso ha segnalato al competente compartimento, che in seguito ad insistenze dell'amministrazione e degli agricoltori di Boiano che temerebbero danni dall'esecuzione del ponte così come è stato progettato, riterrebbe opportuno la effettuazione di un ulteriore sopralluogo per esaminare il modo migliore onde far sì che la ricostruzione del ponte possa eseguirsi senza produrre gli inconvenienti temuti.

« Tali sono i motivi che hanno impedito fino ad ora di dare corso ai progettati lavori di ricostruzione. Non appena espletati gli adempimenti richiesti, non si mancherà di disporre gli interventi che saranno ritenuti necessari.

« Nei riguardi del pericolo che presenta il manufatto incompleto, si deve far presente che non appena sospesi i lavori di ricostruzione il comune di Boiano ha costruito di sua

iniziativa sul fiume una passerella pedonale della larghezza di appena un metro allo scopo di consentire il passaggio delle persone fra le due sponde. Il compartimento di Caserta in considerazione delle opposizioni che incontra e del pericolo che tale stato di cose si debba prolungare, ha disposto che nelle sponde del fiume siano poste due staccionate allo scopo di evitare sinistri alle persone ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se è stata accertata la consistenza delle strade costruite dagli eserciti alleati e quali provvedimenti si ritengono adottare nell'interesse generale della pubblica viabilità e nell'interesse particolare dei comuni di Filignano e di Montaquila (Campobasso) per congiungere i quali gli alleati costruirono una strada, che va diventando sempre più intralicabile ». (2366).

RISPOSTA. — « Dal censimento già effettuato delle strade costruite dagli eserciti alleati è risultato che le strade stesse assommano al numero di 36 per una lunghezza di complessivi chilometri 80. È stato accertato anche, a mezzo del Ministero della difesa, che nessuna di esse deve essere conservata agli effetti militari, ed è stata anche stabilita la convenienza di destinare agli usi civili la maggior parte delle arterie in parola e precisamente di 34 strade, per complessivi chilometri 79, ivi compresa anche quella che va da Filignano a Montaquila.

« Peraltro, trattandosi di strade non classificabili come statali, in quanto non esiste un provvedimento legislativo che estende alle strade costruite dalle autorità militari durante l'ultima guerra le disposizioni emanate in occasione della guerra 1915-18, i lavori eventualmente occorrenti perché esse siano messe in efficienza non possono essere eseguiti a cura e a carico dello Stato e pertanto le arterie di cui trattasi possono essere prese in consegna soltanto dagli enti locali che siano disposti a riceverle nello stato in cui si trovano e ad effettuare a proprie spese i lavori di sistemazione relativi e la successiva manutenzione nonché le espropriazioni del caso.

« Per i lavori di sistemazione e di straordinaria manutenzione i comuni potranno chiedere, previa classifica delle strade, la concessione dei sussidi previsti dall'articolo 321 della legge sui lavori pubblici del 1865, mentre per i lavori di completamento, cioè di costruzione dei tronchi mancati, potrà essere invo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

cata dai comuni e dalle provincie l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, sempreché ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2 della legge stessa.

« In particolare, per quanto riguarda la strada Filignano-Montaquila, si rende noto che gli enti interessati hanno già deliberato di assumere in carico i tratti ricadenti nei rispettivi territori. Le deliberazioni dovranno però essere debitamente integrate, per la parte riferentesi alle espropriazioni, dopo di che gli enti stessi potranno prendere diretti accordi con l'autorità militare competente per territorio per l'espletamento delle formalità inerenti alla consegna ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se la Cassa depositi e prestiti è disposta a concedere al comune di Isernia (Campobasso) il mutuo insistentemente richiesto per l'esecuzione di un programma di costruzione di case popolari, per il quale il Ministero dei lavori pubblici ha disposto la concessione di un contributo di 40 milioni di lire ». (2383).

RISPOSTA. — « Né prima né dopo la concessione del contributo da parte di questo Ministero sulla spesa ritenuta ammissibile a' sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, per la costruzione di case popolari, il comune di Isernia ha comunicato di aver chiesto alla Cassa depositi e prestiti un mutuo dell'importo di 40 milioni per provvedere al finanziamento dei suddetti lavori.

« Pertanto nessuna notizia può essere fornita al riguardo da questo Ministero.

« D'altra parte l'adesione o meno della Cassa depositi e prestiti alla concessione del mutuo in parola è di esclusiva competenza della Direzione generale della Cassa stessa e pertanto ogni sollecito in proposito deve essere rivolto al competente Ministero del tesoro e non a questo Dicastero che è estraneo alla concessione stessa ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se e quando potranno essere eseguiti i lavori di riparazione dello stabile di proprietà comunale, adibito a sede della caserma dei carabinieri di Lucito (Campobasso) dell'importo di un milione. Tali lavori furono progettati sin dal 10 aprile 1948 ». (2386).

RISPOSTA. — « Per i lavori previsti in lire un milione, relativi alla riparazione dello stabile di proprietà comunale in Lucito adibito a sede della caserma dei carabinieri è stata già indetta la gara d'appalto fin dal 14 aprile 1950.

« L'inizio dei lavori potrà aver luogo quindi dopo l'aggiudicazione dell'appalto, il che si verificherà quanto prima ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

CORBI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuna la nomina di nuova commissione ministeriale per riesaminare la posizione di coloro che ingiustamente furono durante il periodo fascista esclusi dall'albo.

« Infatti il regio decreto 15 febbraio 1938, n. 1962, disponeva la costituzione di commissione ministeriale avente il compito di riesaminare i titoli di coloro che aspiravano alla iscrizione all'albo dei geometri secondo la disposizione dell'articolo 28 del regolamento 2 febbraio 1929, n. 274.

« Detta commissione però, come era nel costume del tempo, non si atteneva tanto allo scrupoloso esame dei titoli e documenti, quanto a valutazioni politiche; cosicché numerosi furono coloro che non essendo iscritti al partito nazionale fascista o non avendo verso di esso particolari meriti ebbero un giudizio negativo e non furono ammessi nell'albo dei geometri, mentre altri furono preferiti per sole benemerienze politiche ». (2352).

RISPOSTA. — « Non risulta a questo Ministero che qualche geometra, che a suo tempo abbia richiesto l'iscrizione nell'albo, a norma dell'articolo 28 del regio decreto 2 febbraio 1929, n. 274, sia stato escluso per motivi politici.

« I giudizi della commissione, per quanto si legge nelle singole schede individuali dei richiedenti, sono fondati esclusivamente sui requisiti di legge sia per i meritevoli, che per i non idonei ».

Il Ministro
GONELLA.

CUTTITTA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se il riconoscimento delle tre nuove parrocchie e della Vicaria curata autonoma di cui ai quattro decreti del Presidente della Repubblica, 23 dicembre 1949, numeri 1128, 1129, 1130 e 1131, riportati nella Gaz-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

zetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1950, comporti onere finanziario a carico dello Stato, e in caso affermativo, per conoscere partitamente per ciascuna delle tre parrocchie e per la Vicaria curata, l'importo annuale di tale onere ». (2252).

RISPOSTA. — « Con i provvedimenti di erezione canonica degli enti indicati, da parte degli Ordinari diocesani, è stata assegnata a ciascuno di essi la seguente dotazione beneficiaria iniziale:

1°) Parrocchia di Sant'Anna: titoli del Debito pubblico italiano, rendita 5 per cento, per un capitale nominale di lire 100.100, sfruttanti la rendita annua di lire 5005.

2°) Parrocchia di Santa Maria di Zevio: titoli del Debito pubblico italiano, Prestito della ricostruzione 5 per cento, per un capitale nominale di lire 101.000, fruttanti la rendita annua di lire 5.050.

3°) Parrocchia di San Giuseppe di Castellazzo: Diritto di quartese su circa 500 ettari di terreno produttivo concesso dai proprietari del luogo fin dal 13 gennaio 1945, fruttante il reddito annuo netto di lire 282.100.

4°) Vicaria Curata Autonoma di San Giuseppe Sposo di Maria Vergine: Fondo rustico dal quale si ritrae un reddito annuo netto di lire 227.535.

« Dal riconoscimento civile degli enti curati di cui ai numeri 3 e 4, non deriva alcun onere finanziario a carico dello Stato (bilancio dell'amministrazione del Fondo per il Culto), dato che la dotazione beneficiaria assegnata agli enti stessi è di gran lunga superiore all'attuale limite di congrua (lire 84.084 di rendita annua).

« Per gli enti di cui ai numeri 1 e 2, l'onere finanziario a carico dello Stato rispettivamente rappresentato dalla differenza tra lo anzidetto limite di congrua (lire 84.084) e l'ammontare della rendita annua assegnata dall'autorità ecclesiastica quale dotazione iniziale agli enti stessi, e cioè lire 79.079 e lire 79.034.

« Si fa presente, infine, che le richieste di riconoscimento civile dei provvedimenti d'istituzione di nuove parrocchie da parte degli Ordinari Diocesani sono sottoposte ad accurata istruttoria per accertare che rispondano ai precisi requisiti richiesti dalla legge e si fa luogo al riconoscimento stesso dopo che sia intervenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato ».

Il Ministro
SCELBA.

FODERARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per provvedere in via di urgenza a riparare il pericolante edificio scolastico del comune di Girifalco (Catanzaro) il quale minaccia di andare in completa rovina ». (2182).

RISPOSTA. — È nota a questo Ministero la necessità di completare l'edificio scolastico di Girifalco rimasto incompiuto; nell'esercizio corrente però non è possibile provvedere ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, all'uopo invocata dal comune stesso in quanto è esaurita ogni disponibilità di fondi assegnati in base alla legge anzicitata per l'esercizio 1949-1950 per tale genere di lavori.

« La domanda del comune è però tenuta presente per esaminarla ai fini di un possibile accoglimento in occasione della formulazione del programma esecutivo delle opere da ammettersi ai benefici della legge citata nel prossimo esercizio finanziario ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

FODERARO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere le ragioni che hanno indotto la Direzione generale dello spettacolo a considerare esclusi anche i più meritevoli complessi bandistici dai benefici a favore di manifestazioni musicali previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, prorogato al 31 dicembre 1954, con legge 29 dicembre 1949, n. 954, trascurando di considerare che almeno 50 fra i circa 2000 complessi del genere assolvano particolarmente compiti di non trascurabile interesse sia artistici che sociali.

« L'interrogante si permette rilevare che essi costituiscono l'unica fonte di educazione musicale e di sana divagazione per moltissime popolazioni, specialmente meridionali, e danno lavoro per oltre sei mesi all'anno a migliaia di strumentisti e rispettive famiglie ». (2015).

RISPOSTA. — « Il fondo istituito con l'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, è destinato a sovvenzionare « manifestazioni teatrali italiane di particolare importanza artistica e sociale ». Com'è ovvio, tale destinazione non può essere mutata dagli organi amministrativi, i quali nell'erogazione del fondo devono strettamente attenersi ai criteri stabiliti dalla legge.

« In via di interpretazione è stata ammessa la possibilità di sovvenzionare istituzioni e

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

società concertistiche, in quanto genericamente comprese nella categoria delle manifestazioni teatrali « musicali » di cui all'articolo 1 del citato decreto. Ma pur essendosi cercato di favorire anche i complessi bandistici, si è dovuto prendere atto che queste iniziative, per quanto apprezzabili, e degne di incoraggiamento, sono fuori del concetto di « manifestazioni teatrali », e perciò la loro eventuale ammissione al godimento del beneficio andrebbe oltre la portata letterale e logica della disposizione in esame.

« È da considerare, poi, che le predette sovvenzioni, avuto riguardo allo scopo ed al fondo da cui sono tratte, costituito da una aliquota dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, vengono date ad integrazione di incassi, mentre alle bande musicali manca l'apporto del pubblico pagante, che è il normale presupposto per l'erogazione del contributo statale. Per indentico motivo sono state, di regola, escluse quelle società di concerti le cui manifestazioni, anche apprezzabili artisticamente, erano riservate soltanto ai soci.

Quanto all'altro requisito di legge, cioè la « particolare importanza artistica e sociale », delle manifestazioni, è da riconoscere che la funzione dei complessi bandistici, già limitata nei piccoli centri dall'attuale incremento della radio-diffusione, presenta scarso rilievo nei centri maggiori, dove le attività liriche e concertistiche hanno adeguato sviluppo.

« Con ciò non vuol negarsi l'utilità delle bande musicali, nel quadro di quelle iniziative localmente degne di incoraggiamento, ma il problema è di più stretta pertinenza dei comuni e degli altri enti pubblici, che maggiormente sono impegnati all'incremento di tali manifestazioni collegate in genere ad esigenze e tradizioni di carattere squisitamente locale.

« D'altronde l'attuale consistenza del fondo destinato alle erogazioni, appena sufficiente a coprire gli impegni per le attività liriche da svolgersi nel trimestre aprile-giugno del corrente anno, non consentirebbe neppure un modesto programma di sovvenzionamento dei complessi bandistici a carico del bilancio statale ».

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

GASPAROLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se e come si intenda ovviare ai gravi inconvenienti venuti a creare a seguito della ritardata comunicazione alle Università della somma messa a disposizione per le borse di studio agli stu-

denti in particolare « stato di bisogno » e « meritevoli ».

« La riduzione dai 180 milioni dello scorso anno agli attuali 78 impone o di ridurre a meno della metà il numero delle borse assegnate (consentendo di assegnare almeno qualcuna di centomila lire, conforme al bando) o di suddividere la somma per tutti i designati riducendone l'importo a 30-35 mila lire.

« Inoltre qualche Università ha già anticipato a studenti particolarmente bisognosi le somme precedentemente stabilite, giacché il pagamento delle borse doveva effettuarsi a rate bimestrali ». (2413).

RISPOSTA. — « La concessione di borse di studio in favore di studenti universitari reduci o appartenenti a categorie assimilate ebbe inizio fin dall'anno accademico 1945-46, per cui sono giàcinque anni che viene praticata tale assistenza straordinaria.

« Un considerevole numero di beneficiati, nei decorsi anni, ha avuto la possibilità di portare a compimento gli studi universitari, per cui si è verificata una notevole diminuzione di studenti assistibili.

« D'altra parte è da rilevare che, oltre la qualifica di reduce o assimilato e lo stato accertato di bisogno, condizione essenziale per aver titolo all'assegnazione delle borse di studio in questione, è il merito scolastico.

« Nella prima concessione delle borse si credette opportuno di largheggiare al fine di incoraggiare tutti i giovani a riprendere gli studi, ma di anno in anno si è ritenuto doveroso di tenere in sempre maggiore considerazione il merito degli aspiranti al beneficio. E ciò non solo per evitare facili abusi, ma anche per uniformarsi il più possibile alle norme da tempo vigenti per la concessione di tutte le borse di studio e ai recenti principi sanciti dalla Costituzione nell'articolo 34 per cui le provvidenze a favore degli studenti debbono essere attribuite per concorso ai capaci e meritevoli.

« Fin dal 23 settembre 1949 con circolare n. 5232/128 questo Ministero invitava le Università a bandire i concorsi a borse di studio per reduci ed assimilati, da conferirsi nell'anno accademico 1949-50. Con tale circolare si avvertiva anche che, per ragioni superiori di bilancio, e in considerazione anche della graduale diminuzione degli studenti assistibili, le disponibilità finanziarie per il corrente anno sarebbero state ridotte.

« Successivamente questo Ministero con circolare n. 6484/165 del 10 dicembre 1949, prima cioè della scadenza dei bandi di con-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

corso, invitava i rettori a far conoscere il numero dei concorrenti in possesso dei requisiti indispensabili (qualifica, stato di bisogno e merito) allo scopo di poter ripartire la somma nel modo più equo possibile fra le varie Università ed Istituti superiori.

« Tale circolare chiudeva con le seguenti parole: « Si ritiene opportuno far presente che le assegnazioni delle borse di studio per il 1949-50, in considerazione della notevole riduzione apportata ai fondi stanziati in bilancio, dovranno essere contenute in limiti molto ristretti ».

« Le Università e gli Istituti superiori erano stati quindi tempestivamente avvertiti della riduzione della somma che sarebbe stata loro messa a disposizione per la concessione di borse di studio in favore di reduci ed assimilatati.

« Ed infatti la quasi totalità delle Università non ha sollevato obiezioni di sorta ritenendo sufficienti le somme assegnate da questo Ministero.

« Si aggiunge infine che la riduzione dello stanziamento sul capitolo 253 del Bilancio di questo Ministero, relativo alle borse di studio in parola, è stata effettuata dal Parlamento ».

Il Ministro
GONELLA.

GERACI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno ed equo estendere agli studenti di tutti gli Atenei la deroga agli sbarramenti biennali già concessa recentemente agli studenti dell'Ateneo di Napoli ed oggi insistentemente richiesta da quelli degli Atenei di Bari e di Messina ». (2335).

RISPOSTA. — « Si comunica che il vigente ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, prevede per taluni corsi di laurea (medicina, ingegneria, chimica, ecc.) il sistema del cosiddetto sbarramento biennale nel senso, cioè, che lo studente non può ottenere l'iscrizione al biennio o triennio successivo se non abbia superato tutti gli esami del biennio precedente.

« È noto che, durante il periodo dell'ultima guerra, furono sospese le norme relative a detti sbarramenti, in considerazione della particolare situazione del Paese. Con la cessazione dello stato di guerra si dovè naturalmente ritornare alla normalità, anche in tale materia, specie nei confronti degli studenti

immatricolati nelle Università a partire dall'anno accademico 1946-47.

« Tuttavia, in accoglimento di un voto formulato a suo tempo dalla VI Commissione per l'istruzione e le belle arti della Camera dei deputati e di analogo parere all'uopo espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, il Ministero ha autorizzato le singole Facoltà a disporre deroghe alle norme sugli sbarramenti, in relazione alle particolari esigenze didattiche di ciascun Ateneo.

« Dato ciò, ogni questione attinente al ripristino integrale o meno degli sbarramenti in parola è demandata all'apprezzamento tecnico delle autorità accademiche, come di fatto è avvenuto presso la Università di Napoli ».

Il Ministro
GONELLA.

LUCIFREDI E RUSSO CARLO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri del tesoro, della difesa e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere se ritengano compatibile col reciso diniego dato alle richieste degli ex combattenti della guerra 1915-1918 per ottenere un'equa rivalutazione della loro polizza la disposta concessione di un assegno continuativo a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore di numerosi individui che durante tale guerra, e limitatamente al periodo della stessa, si improvvisarono operai negli stabilimenti ausiliari militarizzati, ed a questo titolo ottennero l'esonero dal richiamo alle armi e dalle fatiche e dai rischi dei combattimenti. Tale disparità di trattamento è motivo di dolorosa sorpresa per gli ex combattenti, che non sanno rendersi conto dei motivi che possano giustificare una così stridente inversione di valori ». (2290).

RISPOSTA. — « L'inconveniente accennato è limitato a coloro che non beneficiano della tutela previdenziale obbligatoria per non aver mai rivestito la qualifica di lavoratori dipendenti.

È noto, infatti, che le vigenti norme sulle assicurazioni obbligatorie consentono agli ex combattenti della guerra 1915-18, assicurati successivamente presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, di ottenere che siano computati, agli effetti del diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia, i periodi di richiamo e di leva (articoli 56 e 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827), mentre per gli ex dipendenti dagli stabilimenti ausi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

liari le stesse norme stabiliscono che il contributo versato ai sensi del decreto luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1907; sia computato utile, agli stessi fini, per i 5/6 del suo importo totale (articolo 135 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827).

« Le polizze che sono in possesso degli ex combattenti della guerra 1915-18 costituiscono un titolo di credito a termine, il cui beneficio è garantito indipendentemente dall'attività lavorativa svolta e dal trattamento economico attualmente goduto dal possessore. Ai titolari di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è stato concesso un assegno supplementare mensile di contingenza, per l'anno 1949 — nelle misure di lire 900 per gli ultrasessantacinquenni e di lire 600 per quelli d'età inferiore; detta concessione è stata disposta anche per il 1950, con aumento a lire 1100 dell'assegno spettante agli ultrasessantacinquenni.

« Nessun confronto può farsi fra il trattamento praticato nei riguardi di questi pensionati — in favore dei quali esiste un accantonamento di contributi da lungo tempo in corso ed una corresponsione attuale di contribuzioni da parte della mutualità degli assicurati — e quello usato agli ex combattenti della guerra 1915-18 beneficiari delle polizze dell'Istituto nazionale assicurazione.

« Per questi ultimi si tratta, infatti, della riscossione, alla scadenza, di un normale titolo assicurativo a suo tempo concesso dallo Stato e che per i motivi già altre volte ampiamente esposti, non può non seguire la sorte di tutti i contratti assicurativi, ai quali è stata negata, finora, ogni rivalutazione ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
AVANZINI.

MANCINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quali provvedimenti si intendono adottare per la esecuzione della strada provinciale n. 113 richiesta da oltre 40 anni dalle popolazioni di diversi comuni e di recente auspicata con voto unanime dei consigli comunali di Cosenza, Cerisano e Fiumefreddo Bruzio ». (2350).

RISPOSTA. — « La strada provinciale n. 113 è prevista al n. 29 della tabella A-bis) annessa alla legge 25 giugno 1906, n. 255, con l'indicazione da Cosenza per Cerisano e Fiumefreddo Bruzio. Essa dovrebbe perciò essere costruita a carico dello Stato.

« Di tale strada vennero costruiti ed aperti al traffico i due tronchi estremi e cioè da Cosenza a Cerisano per la lunghezza di chilometri 9,5 ed il tratto dalla stazione Fiumefreddo Bruzio al cimitero di Santa Serra per la lunghezza di chilometri 7. Resta da costruire il tratto intermedio e cioè dal cimitero di Santa Serra a Cerisano della lunghezza di chilometri 20 che potrebbe essere suddiviso nei seguenti tronchi:

1°) da Cerisano al burrone San Janni (di chilometri 4);

2°) da burrone San Janni alla frazione di San Biase del comune di Fiumefreddo Bruzio (di chilometri 13);

3°) dalla frazione San Biase al cimitero di San Serra (di chilometri 3).

« L'Ufficio del Genio civile ha già provveduto allo studio del tratto che va da San Biase al cimitero di Santa Serra, il relativo progetto però è in corso di revisione per migliori accertamenti e per i rilievi di campagna. Per la costruzione dell'intero tronco intermedio sarà necessaria presumibilmente una spesa di circa 350 milioni. Ad essa potrà provvedersi non appena sarà possibile disporre dei fondi necessari nei prossimi esercizi finanziari ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

PALAZZOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non ha creduto finora di procedere al collocamento a riposo di tutti i funzionari ed impiegati dei vari gruppi e gradi, sia dell'amministrazione centrale, sia degli uffici periferici, quali i provveditori agli studi che al 31 dicembre hanno compiuto i limiti massimi di età e di servizio. Considerato che il mancato svecchiamento provoca vivissimo e legittimo malcontento nel personale della pubblica istruzione che vede arretrate le promozioni in un ruolo che soffre di stasi per la scarsa ampiezza di organico ». (2096).

RISPOSTA. — « Si può assicurare che la questione prospettata viene attentamente esaminata da questo Ministero per i possibili provvedimenti, naturalmente nel quadro generale delle esigenze inerenti al buon andamento dei servizi.

« Sono già stati disposti, con decorrenza 16 aprile 1950, i provvedimenti di collocamento a riposo di provveditori agli studi. Quanto al personale dell'Amministrazione centrale, verrà al più presto provveduto in conformità al cennato criterio ».

Il Ministro
GONELLA.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

PINO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se e come intendono accertare i fatti e colpire le responsabilità in ordine allo scandalo della ditta S.A.R.E.B., avvenuto recentemente a Messina. E se ritengano, nell'interesse della verità e della giustizia, la congiura del silenzio messa in atto onde tentare di soffocare il grave episodio e di impedire che ne siano messi in luce tutti i particolari ». (2295).

RISPOSTA. — « Sui fatti in oggetto sono stati eseguiti accurati accertamenti dall'Arma dei carabinieri.

« Le risultanze di essi sono state riferite all'autorità giudiziaria per quanto di competenza ».

Il Ministro
SCELBA.

POLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i motivi per i quali ancora non è stata data l'autorizzazione al prefetto di Sassari, che l'ha richiesta da più settimane, di emanare i necessari decreti per l'applicazione della legge sull'imponibile di mano d'opera per la massima occupazione in agricoltura, tenendo conto soprattutto dell'estremo disagio in cui versano i braccianti agricoli disoccupati nella provincia di Sassari ». (2292).

RISPOSTA. — « Si comunica che, su parere favorevole fornito dalla commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura nella seduta del 18 aprile 1950, il prefetto di Sassari è stato autorizzato ad emettere proprio decreto ai sensi e per gli effetti del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 929, in data 16 settembre 1947 ».

Il Ministro
MARAZZA.

PRETI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se le disposizioni legislative vigenti in materia di mezzadria debbano intendersi nel senso che il quattro per cento per i lavori di migliorìa debba prelevarsi solo sulla parte padronale, come sostengono alcuni uffici del lavoro, quale quello di Bologna, oppure su tutto, siccome logicamente dovrebbe ritenersi ». (2393).

RISPOSTA. — « La legge n. 1094, 4 giugno 1948, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* numero 193 del 20 agosto 1948 stabilisce, all'articolo 4, che « è dato valore di legge, per tutti i contratti di mezzadria, all'accordo stipulato il 24 giugno 1947, quale risulta dal testo

allegato alla presente legge e al regolamento che l'accompagna. L'efficacia delle norme del detto accordo è prorogata anche all'anno agrario 1947-48 ».

« Alla lettera c) del sopradetto accordo vien precisato che: « il ricavato del 4 per cento della produzione lorda vendibile del podere, da prelevarsi sulla parte padronale, verrà impegnato per spese di migliorìa nell'azienda, da fare eseguire da operai agricoli della zona, preferibilmente nel periodo invernale di massima disoccupazione ».

« La legge 25 giugno 1949, n. 353, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 7 luglio 1949, ha prorogata l'efficacia della sopracitata legge, anche per l'annata agraria 1949-50.

« Quindi, anche in questo momento è valido il disposto che il ricavato del 4 per cento della intera produzione vendibile del podere, da prelevarsi sulla parte padronale, debba essere impiegata in migliorie.

« In definitiva la ripartizione della produzione lorda vendibile del podere va divisa in ragione del 53 per cento al colono e 47 per cento al conducente. Su questi grava l'obbligo di investire la quota del 4 per cento del totale in migliorie, cosicché, praticamente, la sua quota si riduce al 43 per cento del totale ».

Il Ministro
SEGNI.

PUGLIESE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere i motivi per i quali, malgrado le ripetute assicurazioni, le pratiche per concessione dei contributi ai danneggiati dal terremoto del maggio 1947 (decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303) subiscono tuttora presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro un incomprensibile ritardo che aggrava le condizioni statiche dei fabbricati danneggiati, tanto che in alcuni comuni si sono verificati recentemente dei crolli, ritardo che ha fatto sì che su 6000 domande presentate in circa tre anni, solo 70 decreti di sussidio sono stati emessi. E i motivi per cui non vengono osservate all'uopo le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 novembre 1937, n. 2105 ». (2272).

RISPOSTA. — « Le domande dei sinistrati del terremoto avvenuto in Calabria il 10-11 maggio 1947, riguardanti 67 comuni elencati nella tabella allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 ottobre 1947, n. 1303, pervenute agli uffici del Genio civile di Catanzaro e di Reggio Calabria fino a tutto il 31 ottobre 1948, ed intese ad ottenere la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

concessione del sussidio statale ai sensi del suddetto decreto, raggiungono il numero complessivo di 5426.

« Di dette domande circa l'85 per cento sono sospese, o per mancanza delle relative perizie di riparazione o per inadempienza da parte delle ditte interessate, le quali non hanno provveduto, sebbene quasi tutte invitate per iscritto, a perfezionare gli atti amministrativi.

« Con la data del 27 marzo 1950 risultano istruite 509 pratiche di cui 164 sono state già approvate, mentre la maggior parte delle restanti sono state restituite alle ditte interessate, o per rilievi di ordine amministrativo o perché sia provveduto alla riduzione della percentuale stabilita per la direzione e contabilità dei lavori nella misura del 2 per cento.

« Tutte le altre domande sono in corso di istruttoria presso i suddetti uffici del Genio civile i quali devono effettuare i relativi sopralluoghi per i necessari accertamenti tecnici.

« Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 novembre 1947, n. 2105, richiamate nella circolare della Direzione generale dei servizi speciali numero 1609 del 27 maggio 1949, contrariamente a quanto si ritiene, risultano di regola osservate.

« Non si può, d'altra parte, escludere che nell'applicazione pratica di esse si siano seguiti criteri non sempre identici e ciò a causa della valutazione subiettiva che può essere fatta nel riscontro dei danni derivanti più o meno ai fabbricati dagli eventi sismici. Si tratta, come è facile comprendere, di una valutazione che non infirma l'applicazione delle norme tecniche le quali vengono applicate, uniformemente e senza dare motivo a rilievo ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

RICCIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se sia vero che ha chiesto informazioni al prefetto di Napoli su alcune cooperative (Cooperativa vesuviana, Consorzio vesuviano, Cooperativa Santa Maria di Gragnano, ecc.) e se intenda richiedere ai tre Consorzi produttori di latte, effettivi rappresentanti di tutti i contadini della provincia, di voler ripartire le azioni della centrale del latte con quelle cooperative, che non rappresentano alcuna forza produttiva e che quasi in tutti i casi mascherano interessi privati ed industriali ». (2415).

Risposta. — « Nel dicembre dello scorso anno il prefetto di Napoli ha segnalato al Mi-

nistero il malcontento esistente fra vari enti e cooperative della provincia per la esclusione della loro partecipazione al pacchetto azionario della locale Centrale del latte, e, a conoscenza della circostanza che il Ministero era stato direttamente interessato della questione, ha chiesto di conoscere quali determinazioni, l'Amministrazione ritenesse di adottare nel merito.

« A sua volta il Ministero ha invitato il prefetto a far conoscere il suo avviso circa la fondatezza delle richieste, nonché la potenzialità e la effettiva consistenza delle cooperative e degli enti che operano nel settore lattifero della provincia.

« Il parere che il prefetto esprimerà dovrà essere esaminato dalle tre Amministrazioni interessate (Interno, Lavoro ed Agricoltura), allo scopo di vagliare la opportunità di una azione da svolgere di accordo con gli attuali detentori delle azioni della Centrale, per raggiungere una più equa e concorde collaborazione di tutti gli organismi interessati della provincia di Napoli ».

Il Ministro
SEGNI.

RICCIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se intenda dare finalmente disposizioni precise in rapporto alla revisione dei contributi unificati per l'isola di Ischia ed assicurarsi che le disposizioni date siano state eseguite ». (2228).

Risposta. — « La particolare situazione determinatasi nell'isola d'Ischia, a seguito dei gravi danni cagionati dalla fillossera ai locali vigneti, non ha mancato di essere considerata da questo Ministero per quanto attiene alla propria competenza e, cioè, per il versamento dei contributi agricoli unificati.

« Conformemente, infatti, a quanto stabilito per le imposte erariali, anche per i contributi agricoli unificati è stata accordata la diluizione in 12 rate del carico dell'anno 1950 per tutti i sei comuni dell'Isola.

« Non è stato possibile accordare la sospensione della riscossione della prima rata, in quanto le relative istanze non sono tempestivamente pervenute all'ufficio provinciale contributi unificati di Napoli.

« Circa, invece, l'auspicata revisione della imposizione dei contributi medesimi, essa viene effettuata mediante il normale aggiornamento delle singole posizioni contributive.

« Anche per il numero dei ricorsi a suo tempo presentati avverso la matricola generale dell'anno corrente (217 su circa 3000 no-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

minativi) e la cui metà è già stata definita, sembra si possa concludere che il sistema in atto non ha causato sperequazioni sensibili.

« Si assicura, comunque, che, ai fini della più rapida definizione dei ricorsi in pendenza (peraltro occasionati in gran parte da variazioni a suo tempo non rappresentate all'Ufficio impositore), è già stato disposto, per l'invio all'isola d'Ischia di un ispettore del Servizio contributi ».

Il Ministro
MARAZZA.

RICCIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se intenda finalmente dare disposizioni per la esecuzione del progetto del cavo sottomarino per Ischia, nonché il completamento dell'acquedotto del Nitrioli (Barano) e della Via Alfredo De Luca (Ischia) ». (2230).

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda l'esecuzione del progetto del cavo sottomarino per l'adduzione di energia idroelettrica all'isola d'Ischia si fa presente che è in corso di redazione uno schema di contratto per l'esecuzione dei lavori tra questa Amministrazione e la Società Pirelli, il cui testo dovrà essere compilato in conformità alle considerazioni fatte dal Consiglio di Stato.

« Non appena il detto schema di contratto sarà qui pervenuto da parte dell'ufficio del Genio civile di Napoli, si procederà senz'altro alla formale stipulazione del contratto stesso.

« Per quanto riguarda il completamento dell'acquedotto del Nitrioli di cui sono stati già eseguiti lavori per complessive lire 44 milioni e 500 mila è stato promesso un contributo nella spesa di completamento di lire 15 milioni.

« I lavori relativi potranno avere inizio allorché sarà dato il modo a questo Ministero di provvedere alla definitiva concessione del contributo anzidetto, il che potrà verificarsi dopo che il comune avrà presentato la necessaria documentazione.

« Infine per il prolungamento della Via Alfredo De Luca pure nel comune di Ischia è stato già redatto apposito progetto per un importo di 23 milioni.

« Poiché non si tratta di lavori dipendenti da danni bellici ai quali avrebbe dovuto provvedere questo Ministero, i lavori stessi dovranno essere eseguiti a cura del comune interessato ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

RICCIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere per quale motivo non viene installato il telefono automatico in Ponticelli (Napoli) ». (2233).

RISPOSTA. — « Al riguardo le comunico che la località Ponticelli, frazione del comune di Napoli, è attualmente servita da un posto telefonico pubblico in estensione alla rete urbana automatica di Napoli. I pochi abbonati attuali di Ponticelli sono serviti col sistema manuale e devono chiamare il centralino per corrispondere con gli abbonati di Napoli, mentre sarebbe loro desiderio di poterlo fare direttamente mediante la inserzione dei loro apparecchi nella rete automatica di Napoli. Hanno perciò richiesto alla concessionaria S.E.T. il collegamento diretto alla centrale « Nolana » a Napoli.

« Le vigenti disposizioni prescrivono che gli utenti i quali si trovino oltre il perimetro dell'abitato debbono contribuire nelle spese di impianto in ragione del 75 per cento del costo del tratto di linea oltre il perimetro stesso.

« E poiché Ponticelli trovasi a circa 4 chilometri dall'abitato di Napoli agli abbonati di detta frazione deve far carico anche una notevole spesa d'impianto.

« La Società considerato che la posa di doppipli aerei sarebbe troppo onerosa ha previsto la posa di un cavo, che per ragioni pratiche dovrà avere almeno 50 coppie ed ha presentato il preventivo di spesa, che ammonta a poco più di 5 milioni, e che deve ritenersi effettivamente molto moderato.

« Poiché da sondaggi fatti sembra che gli utenti da collegare non saranno più di 25 la Società aveva fatto presente che questi, ai sensi delle disposizioni ricordate, avrebbero dovuto corrispondere un contributo pari a 1/25 della spesa cioè lire 200.000 ciascuno.

« Senonché era stato possibile persuadere la Società a richiedere un contributo pari ad 1/50 della spesa dato che il cavo sarebbe predisposto per 50 collegamenti e cioè di sole lire 100.000.

« Dato però che l'utenza non sembrava disposta a sostenere neppure tale spesa sono state di recente rivolte nuove pressanti premure alla Concessionaria perché apportasse un'ulteriore riduzione al contributo richiesto.

« Il passo ha avuto esito positivo in quanto detta Società per fare cosa gradita a questa Amministrazione si è dichiarata disposta a concedere tale ulteriore riduzione nella misura del 20 per cento fissando il contributo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

stesso a lire 80.000 purché al versamento si impegnino non meno di 25 utenti.

« Sembra però che l'utenza vorrebbe ora corrispondere solo 50.000 lire di contributo, il che non è stato ancora accettato dalla S.E.T., sia perché il preventivo è effettivamente, come rilevato, assai ristretto, sia perché non è possibile fare previsioni troppo ottimistiche per l'aumento degli abbonati di Ponticelli.

« Pertanto il motivo per cui non viene ancora installato il telefono automatico in Ponticelli è da ricercarsi nel mancato accordo degli utenti con la società concessionaria ».

Il Ministro
SPATARO.

RICCIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se intenda istituire ad Ischia, data la particolare natura dell'isola, una scuola agraria a specializzazione viticoltori ». (2232).

RISPOSTA. — « Si fa presente che, per l'articolo 2 della legge 22 aprile 1932, n. 490, l'insegnamento tecnico e pratico nelle varie scuole di avviamento di qualunque tipo può assumere speciale carattere secondo le esigenze dell'economia locale.

« Premesso che ad Ischia esiste già una scuola di avviamento a tipo agrario generico, nulla vieta che presso la scuola stessa sia dato, negli insegnamenti tecnici e pratici, un particolare sviluppo alla viticoltura, allo scopo di rendere quella scuola meglio rispondente alle esigenze della economia locale.

« A tale scopo occorre che il preside della scuola si faccia promotore dell'iniziativa presso il Ministero cui è riservato il giudizio sulla convenienza di istituire la invocata specializzazione della scuola in questione ».

Il Ministro
GONELLA.

RICCIO. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — « Per conoscere se siano stati adottati tutti i provvedimenti per garantire il rifornimento dell'acqua all'Isola di Capri con l'accollo della spesa da parte dello Stato (Ministero dell'interno o Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica) ». (2173).

RISPOSTA. — « Premesso che si risponde anche a nome del Ministro dell'interno, si fa anzitutto presente che il problema del rifornimento idrico dell'isola di Capri rientra in quello generale del rifornimento idrico di tutte le isole minori.

« Ora, com'è noto, trovasi appunto, da tempo, all'esame del Parlamento un disegno di legge concernente provvedimenti per il rifornimento idrico delle isole minori e delle colonie di confino.

« L'articolo 3 di tale disegno di legge prevede che le somme di lire 90 milioni e lire 376 milioni, rispettivamente destinate all'acquisto di 3 navi cisterne presso l'A.R.A.R. ed alla riparazione delle navi da adibire al servizio, debbono essere stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Servizi per la marina militare).

« La spesa di lire 377 milioni per la gestione del servizio dovrebbe invece gravare per lire 340 milioni sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica), e per lire 37 milioni sul bilancio del Ministero dell'interno.

« La somma di lire 376 milioni prevista per la riparazione delle navi da adibire al servizio è destinata per la quasi totalità a coprire le spese da sostenersi per la rimessa in efficienza delle due cisterne *Volturno* e *Dalmazia* i cui lavori sono stati affidati all'industria privata. Nonostante che il disegno di legge suddetto non sia ancora stato approvato, si è potuto parimenti procedere alla esecuzione dei lavori più urgenti, grazie all'interessamento mostrato dal Ministero dell'interno, che ha potuto a tal fine anticipare parte della somma necessaria.

« Per poter far fronte in pieno alla campagna estiva 1950 dei rifornimenti idrici delle isole minori e delle colonie di confino era però assolutamente indispensabile che venisse svolto durante l'inverno il programma dei lavori di riparazione e manutenzione delle 10 cisterne già attualmente adibite o da adibirsi al trasporto dell'acqua, indipendentemente dalle due cisterne *Volturno* e *Dalmazia* di cui sopra è cenno.

« I fondi stanziati in bilancio per il corrente esercizio finanziario non consentono però in alcun modo di poter far fronte ai pagamenti dei lavori da affidarsi alla industria privata e, pertanto, tali lavori sono stati preventivati nella presunzione di far gravare la spesa sulla quota annuale di 377 milioni che, in virtù del citato disegno di legge, avrebbe dovuto essere versata alla Marina militare in conto spese gestione a partire dall'esercizio finanziario 1949-50.

« Quanto sopra è già stato fatto presente al Ministero del tesoro ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Alto Commissariato

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

per l'igiene e la sanità pubblica — col doveroso avvertimento che, qualora non si fosse potuto dar corso completamente al programma di manutenzione e riparazione delle cisterne nel periodo invernale, la Marina militare non avrebbe potuto assicurare di disimpegnare con regolarità il servizio dei rifornimenti idrici per la campagna estiva 1950.

« Sono pertanto in corso trattative fra questo Ministero e l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per esaminare la possibilità di mettere immediatamente a disposizione della Marina militare le somme strettamente necessarie per i più urgenti lavori di riparazione alle cisterne da adibirsi al rifornimento idrico ».

Il Sottosegretario di Stato per la difesa
BOVETTI.

ROSELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non intenda accogliere le richieste degli industriali molitori bresciani, riguardanti la assegnazione obbligatoria di grano ai molini bresciani dagli ammassi della provincia di Vercelli e dagli ammassi dell'Emilia, giustificate da ragioni tecnologiche e sociali ». (2305).

RISPOSTA. — « Ai molini della provincia di Brescia, durante la campagna in corso, ossia dall'agosto 1949 a tutto il marzo 1950, sono state assegnate le seguenti quantità di cereali:

Grano tenero nazionale da ammassi di Brescia	Q.li	57.184
Grano tenero nazionale da ammassi di Vercelli	»	4.695
Grano tenero nazionale da ammassi di Mantova	»	1.500
Grano tenero estero: U.S.A.	»	24.577
» » » Plata	»	23.768
» » » Russo	»	3.490
» » » Francese	»	1.050
» » » Ungherese	»	150
<i>Totale</i>	<i>Q.li</i>	<i>116.414</i>

« Con tali assegnazioni i molini della provincia di Brescia sono stati praticamente posti nella condizione di poter produrre farine veramente ottime.

« Per quanto, in particolare, concerne l'assegnazione ai molini predetti di grano tenero dagli ammassi di Vercelli, si chiarisce che tale prodotto si è dovuto assegnare in quote minime a tutte le provincie della Liguria, del

Piemonte e della Lombardia ai fini di evitarne — tenuto conto del tenore di umidità — il possibile scondizionamento.

« Non è stato possibile far luogo all'accoglimento della richiesta presentata ai fini di ottenere l'assegnazione straordinaria di 50.000 quintali di grano dagli ammassi dell'Emilia, atteso che le norme in atto vigenti in materia non consentono assegnazioni oltre la normale quota che compete a tutta l'industria molitoria.

« Si assicura, comunque, che in occasione di assegnazioni future sarà fatto quanto possibile, per andare incontro, compatibilmente con le disponibilità nazionali, alle richieste formulate dai molini della provincia di Brescia ».

Il Ministro
SEGNI.

RUSSO PEREZ. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno — considerato che è stata effettuata per altri statali la riliquidazione delle pensioni sulla base degli stipendi al 1° novembre 1948; considerato che quasi certamente non sarà possibile nei termini previsti dalla legge aprile 1949 (31 dicembre) effettuare tale riliquidazione per gli ufficiali pensionati dell'Esercito — concedere ai suddetti ufficiali, con carattere di urgenza e prima delle feste natalizie, un congruo anticipo sulle somme già ampiamente maturate al loro credito per arretrati dal 1° novembre 1948 ad oggi ». (1512).

RISPOSTA. — « In base alle comunicazioni finora pervenute le pensioni già riliquidate a tutto il mese di marzo 1950 sono 264.939 e cioè circa l'80 per cento di quelle che complessivamente debbono essere perequate.

« Occorre notare che il lavoro per la perequazione delle pensioni ha richiesto un notevole impiego di tempo nella sua prima fase e ciò in primo luogo per predisporre gli strumenti necessari per la sua effettuazione. L'Amministrazione del Tesoro ha infatti dovuto compilare istruzioni, tabelle, prontuari e stampati all'uopo occorrenti e prontamente diramati alle varie Amministrazioni.

« Queste poi, per effettuare il loro pesante lavoro hanno dovuto risolvere problemi veramente complessi per quanto concerne l'organizzazione occorrente.

Ora salvo il caso di qualche amministrazione che ha dovuto affrontare gravi questioni di massima e difficoltà particolari, il lavoro procede con ritmo abbastanza accelerato e fut-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

to fa prevedere che col prossimo mese di giugno quasi tutti i Dicasteri avranno condotto a termine le pratiche di loro competenza.

« Il ritardo sul termine della legge, troppo ottimisticamente calcolato, è certamente spiacevole, ma si dovrà constatare che, nel complesso, le varie amministrazioni hanno compiuto un regolare lavoro quando si ricordi che per le riliquidazioni del primo dopoguerra, di gran lunga meno numerose delle attuali, occorsero due anni.

« Questo Ministero ha, da parte sua, fatto quanto poteva, predisponendo, con la erogazione di speciali compensi ai funzionari addetti alla riliquidazione e con la pronta compilazione di istruzioni, tabelle, prontuari e stampati, le condizioni atte a facilitare alle varie amministrazioni il lavoro di loro esclusiva competenza.

« Va tenuto presente che, mentre in un primo rilievo approssimativo si reputava prudente determinare in circa 374 mila le pensioni da perequare, successivi più accurati accertamenti hanno indicato che esse ammontano a circa 340 mila, comprese le pensioni dei militari collocati a riposo per sfollamento.

« Sulle 340 mila pratiche, a fine ottobre 1949 ne risultavano amministrativamente espletate 69.743; a fine novembre 1949, 107.245; al 31 dicembre 1949, 144.025; al 31 gennaio 1950, 184.900; al 28 febbraio, 219.658; al 31 marzo, 264.939.

« Se si calcola che il ritmo mensile delle riliquidazioni ha raggiunto la cifra di oltre 40.000 è lecito prevedere che le perequazioni — salvo situazioni particolari di qualche Ministero — saranno esaurite entro il prossimo giugno.

« Com'è noto sono stati concessi recentemente due acconti nella misura pari al 75 per cento di una mensilità della pensione in godimento ».

Il Sottosegretario di Stato

AVANZINI.

SACCHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non ritenga opportuno aderire alle richieste di alcune associazioni di vecchi ed invalidi senza pensione, di concedere, in applicazione del disposto dell'articolo 38 della Costituzione ed in attesa dell'annunciata riforma previdenziale, alle categorie rappresentate, un sussidio adeguato al modesto assegno che in atto percepiscono i pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

« L'interrogante fa presente che trattasi, per la maggior parte, di lavoratrici e di lavoratori agricoli che pur avendo, per lunghi periodi, prestata la loro opera alle dipendenze di terzi, per deficienze del sistema contributivo allora esistente non hanno potuto realizzare il minimo contributo sufficiente per ottenere la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ». (2120).

RISPOSTA. — « Non si è mancato di sottoporre ad attento esame la proposta la quale, peraltro, suggerisce soluzioni che sembrano esorbitare dalla sfera di competenza di questo Ministero, per rientrare in quella più vasta e generica della pubblica assistenza.

« Al di fuori, infatti, delle norme specifiche regolanti la concessione di pensione di vecchiaia o di appositi trattamenti per eventi determinati (assicurazioni contro la invalidità, gli infortuni sul lavoro, ecc.) in favore dei lavoratori, non possono che operare, in misura e forme diverse, le pubbliche istituzioni di assistenza e beneficenza.

« È indubbio che la riforma della previdenza sociale, estendendo il campo di applicazione delle assicurazioni sociali obbligatorie anche alle categorie dei lavoratori indipendenti, ridurrà notevolmente il numero di coloro che, di fatto, sono tuttora privi di ogni assistenza. Comunque il problema, per la sua vasta portata e per gli oneri ingenti che dalla sua integrale ed immediata applicazione deriverebbero a carico dello Stato e quindi della collettività, non può essere affrontato che sul piano di una meditata gradualità, in relazione alle concrete possibilità del reddito nazionale e al suo auspicato incremento ».

Il Ministro

MARAZZA.

SAMMARTINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere:

1°) se è a conoscenza del grave disagio derivato ai comuni interessati al cantiere vivaio forestale di Campochiaro, nel Molise, chiuso recentemente, lasciando cento famiglie senza lavoro; e se non intenda, pertanto, disporre l'immediata riapertura, sia per il prosieguo dei lavori indispensabili al completamento e alla conservazione d'importanti opere già eseguite a vantaggio del patrimonio forestale nazionale, sia perché la grave disoccupazione locale ne venga sensibilmente alleviata; (2447)

2°) quando ritiene di poter autorizzare l'apertura del vasto cantiere di rimboschimento proposto dal comune di Frosolone,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

dove, oltre al depauperamento del patrimonio boschivo, si lamenta grave e preoccupante la disoccupazione della mano d'opera locale, che non ha altre fonti di vita, fuori di quelle del lavoro; se, per lo meno, non ritenga di poter autorizzare subito un primo stralcio del progetto proposto, onde far fronte al disagio attuale, vivamente sentito in quell'importante centro del Molise ». (2448).

RISPOSTA. — « Come già in recente occasione per analoghe richieste, si assicura che le due proposte di istituzione dei cantieri-scuola in questione sono tenute in particolare evidenza per essere esaminate nel quadro delle esigenze generali e delle disponibilità, non appena saranno acquisiti i necessari fondi, in corso di assegnazione ».

Il Ministro
MARAZZA.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se nel programma di opere pubbliche approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 marzo 1950, nell'ambito di nuove provvidenze per il Mezzogiorno, intendano finalmente includere la costruzione della rotabile Capracotta-Guado Liscia, in provincia di Campobasso, auspicata da vari decenni ed attesa come un'opera di bonifica montana oltre che di alto interesse turistico per tutto l'Alto Molise ». (2171).

RISPOSTA. — « La rotabile Capracotta-Guado Liscia coincide con un tronco di completamento della provinciale n. 70.

« La costruzione di tale tronco della lunghezza di 10 chilometri comporterebbe una spesa di circa 120 milioni.

« Attualmente però il transito fra Agnone e Capracotta è soddisfatto attraverso Pescopennataro; la costruzione quindi del tronco richiesto servirebbe soltanto ad accorciare la distanza fra i due comuni anzidetti.

« Comunque potrà essere esaminata a suo tempo, quando e se lo consentiranno le norme di legge vigenti, la opportunità di includere l'opera di che trattasi nel programma delle opere straordinarie di pubblico interesse, da eseguirsi nel Mezzogiorno con gli speciali finanziamenti che potranno eventualmente essere disposti mediante i disegni di legge che si trovano attualmente all'esame del Parlamento ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se è a conoscenza del grave disagio in cui versa la popolazione di Castiglione in Carovilli e di Vastogirardi a causa del divieto di pascolo che in ogni primavera viene imposto alla popolazione stessa, dedita com'è noto, esclusivamente all'allevamento del bestiame, essendo quelle zone di montagna poverissime di terre seminate; e se, pertanto, non ritenga di dover impartire urgenti disposizioni agli organi di polizia forestale del Molise, perché il grave incubo che minaccia quelle laboriose popolazioni venga eliminato, restituendosi loro questa onesta fonte di vita che costituisce, oltretutto, una tradizione di lavoro e di economia, degni di ogni considerazione ». (2329).

RISPOSTA. — « Per i terreni pascolivi del comune di Vastogirardi e della frazione di Castiglione in Carovilli, ubicati ad altitudine superiore agli 800 metri sul livello del mare vige il divieto stabilito dall'articolo 66 delle prescrizioni di massima vigenti in provincia di Campobasso e che limita l'esercizio del pascolo dal maggio a tutto settembre.

« Tale limitazione è imposta da ragioni protettive della cotica erbosa, ai fini della difesa idrogeologica, ed anche per non permettere l'eccessivo sfruttamento dei pascoli stessi a danno dei proprietari del bestiame immesso nei pascoli medesimi.

« Non di meno i proprietari dei pascoli possono chiedere ed ottenere dall'autorità forestale, secondo l'andamento stagionale, lo spostamento dei termini anzidetti per i bisogni del proprio bestiame ».

Il Ministro
SEGNI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se e quando ritenga di potere autorizzare i lavori di restauro alla cripta di Santa Maria Maggiore in Guglionesi (Campobasso) monumento insigne, che urge soccorrere per salvarlo al culto dell'arte ed alla pietà dei fedeli ». (2275).

RISPOSTA. — « Si fa presente che, in merito al restauro della cripta della chiesa di Santa Maria Maggiore in Guglionesi, il Ministero, interessato alla questione fin dall'agosto scorso, ebbe a significare al soprintendente ai monumenti e alle gallerie di Aquila di non avere possibilità alcuna di finanziare l'intera spesa, prevista in lire 1.500.000, date le note ristrettezze del bilancio; assicurò, peraltro, che la questione stessa poteva essere riesaminata,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

ove nella spesa concorressero enti e privati, in modo da ridurre sensibilmente la misura del contributo ministeriale che, in linea di massima, poteva essere concesso.

« Poiché, allo stato attuale delle cose, sembra che l'auspicato intervento di enti e privati sia assicurato, il Ministero non mancherà di stabilire concretamente, in misura adeguata, il contributo promesso, non appena avrà avuto notizia che i lavori sono stati collaudati a cura del competente soprintendente.

« Si ritiene peraltro opportuno far presente che il contributo non potrà essere comunque erogato prima del prossimo esercizio finanziario ».

Il Ministro
GONELLA.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Perché voglia considerare la necessità di disporre la costruzione di case popolari nell'importante centro di Guglionesi, nel Molise, dove è profondamente sentita, oltre che la disoccupazione operaia, la mancanza di case di civile abitazione ». (2264).

RISPOSTA. — « L'Istituto autonomo per le case popolari di Campobasso al quale è stato possibile concedere ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, un contributo in misura costante per 35 anni su una spesa di soli 123 milioni per tutta la provincia non ha avuto il modo di programmare alcuna costruzione di alloggi nel comune di Guglionesi perché più pressanti necessità si sono manifestate in altre località della provincia stessa.

« Le esigenze rappresentate nei riguardi del comune di Guglionesi saranno peraltro tenute in particolare evidenza non appena sarà possibile procedere a nuove assegnazioni di fondi al predetto Istituto ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SCIAUDONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere:

1°) se ritenga quanto meno umanitario che nove sottufficiali di aeronautica e rispettive famiglie, abitanti nel sottotetto della Regia di Capodimonte, siano draconianamente minacciati di sfratto a breve scadenza, mentre né il comando dal quale essi dipendono, né il locale Comitato dei « senza-tetto », né l'Istituto autonomo case popolari sono in grado di dar loro altro alloggio;

2°) se non ritenga quanto meno eccessivo che tale minaccia sia spinta dall'Ufficio interessato fino alla più disumana, spietata

persecuzione, per cui si è voluto dare inizio ai lavori di riattamento e di riparazione (lavori ai quali si è riferito lo sfratto) proprio nella parte del palazzo abitata dai sottufficiali suddetti, avvolgendo così tra l'altro delle povere donne e degli innocenti bimbi in un malsano polverone, cospargendo corridoi e accessi di materiali e di scorie, e minacciando fra uno o due giorni il taglio dell'acqua e della luce, mentre i lavori potevano essere iniziati, in ogni caso, in altra parte non abitata dello stesso immobile;

3°) se non ritenga che tutto ciò rappresenti anche un deprecabile disconoscimento e una aperta violazione dei principi posti dal Parlamento a base della sua recente legislazione in materia di alloggi, principi per i quali il proprietario è tenuto all'obbligo di porre a disposizione dell'inquilino altro idoneo alloggio, qualora sia nella necessità (non certo per istituire pinacoteche) di riparare o di riavere la disponibilità del proprio immobile e per i quali il magistrato è facultato a concedere proroghe all'inquilino fondatamente sfrattato;

4°) se in considerazione di tanto, in considerazione che trattasi di famiglie le quali hanno conosciuto tutti i disagi, i danni e gli orrori della guerra, non ritenga opportuno intervenire, sospendendo e lavori e sfratti e minacce, fin tanto che il prefetto di Napoli — che lodevolmente ha preso a cuore le sorti di dette famiglie — non possa far loro assegnare altro alloggio ». (2311).

RISPOSTA. — « La concessione di alcuni alloggi ad ufficiali dell'Accademia aeronautica nel Palazzo di Capodimonte fu fatta dalla duchessa d'Aosta madre, senza alcuna autorizzazione da parte degli uffici competenti e responsabili, e cioè della Soprintendenza ai monumenti e dell'Intendenza di finanza di Napoli.

« Data, tuttavia, la circostanza che diede luogo a tale concessione, all'epoca in cui l'Accademia aeronautica, con sede a Nisida, trovava grandi difficoltà a procurare l'abitazione ai propri dipendenti, i predetti uffici tollerarono l'abuso consentendo l'occupazione di 5 alloggi.

« Senonché, col passare del tempo, gli alloggi abusivi furono accresciuti, aggravando gli inconvenienti che la presenza di estranei al servizio della Reggia e della Pinacoteca aveva provocato nel funzionamento dell'una e dell'altra.

« La Soprintendenza ai monumenti, alla quale spetta il compito, in collaborazione con

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

quella alle gallerie, del riordinamento delle collezioni artistiche del Palazzo, già da tempo ha invitato coloro, che senza motivi di servizio vi alloggiavano tuttora, a rilasciare i locali occorrenti alla sistemazione del monumentale edificio e risulta, da una comunicazione fatta dal soprintendente alla locale Intendenza di finanza, in data 24 febbraio 1950, che per accordi intercorsi fra il predetto funzionario e il generale Drago, comandante dell'Accademia, i sottufficiali tuttora alloggiati al secondo piano del Palazzo avrebbero sgomberato i loro alloggi entro il 10 marzo, avendo provveduto il Comando dell'Accademia alla loro sistemazione altrove ».

Il Ministro
GONELLA.

SEMERARO GABRIELE. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se ritenga opportuno emettere un provvedimento legislativo estendendo il beneficio di cui godono attualmente per l'ultimo capoverso dell'articolo 67 della legge fallimentare 16 marzo 1942, n. 267, gli istituti di emissione e di credito fondiario e consistente nella non ammissione delle revocche di pagamenti effettuati durante lo stato di insolvenza dei debitori, anche al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, ed ai tre Istituti bancari di diritto pubblico (Banca commerciale, Banco di Roma, Credito italiano) ed evitando che detti Istituti restringano maggiormente il credito all'industria e al commercio, per ovviare il pericolo di dannose conseguenze cui si vengono a trovare esposti, di fronte al dilagare dei fallimenti, a causa di vari giudizi di revoca per somme rilevantissime attualmente pendenti dinanzi le autorità giudiziarie ». (2064).

RISPOSTA. — « È opportuno precisare che l'ultimo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, numero 267) ha precedenti legislativi nell'articolo 23 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 — ove si dispone che alle operazioni di anticipazioni su titoli effettuate in conformità delle leggi vigenti dall'Istituto di emissione non si applicano le disposizioni su la revocatoria fallimentare di che all'articolo 709 dell'abrogato Codice di commercio — nonché all'articolo 18 del regio decreto 16 luglio 1905, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario — in forza del quale « le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Istituto saranno valide nonostante il sopraggiunto fallimento quando siano state prese almeno dieci giorni

avanti la pubblicazione della sentenza, qualunque sia il giorno a cui la sentenza stessa retrotragga la cessazione dei pagamenti ».

« L'articolo 67, ultimo comma, del regio decreto n. 267, si è limitato quindi ad inquadrare sistematicamente nella idonea sede (legge sul fallimento) e con formula più ampia le due norme già esistenti, innovando soltanto per quanto concerne le operazioni di pegno compiute dagli Istituti autorizzati all'esercizio del credito pignoratorio, alle quali è stato esteso lo stesso trattamento riservato a quelle effettuate dagli Istituti che esercitano il credito fondiario.

« Trattasi, pertanto, di norma che riproduce una situazione giuridica già esistente, la quale trova la sua ragion d'essere nei motivi di carattere particolare che indussero il legislatore a stabilire una eccezionale deroga al sistema fallimentare a favore degli Istituti cui si riferisce, motivi che pare possano individuarsi come segue.

« Relativamente all'Istituto di emissione, l'eccezione venne consentita quando, in occasione della riforma bancaria attuata con il citato regio decreto-legge n. 375, l'attività creditizia dell'Istituto stesso — in conseguenza della speciale configurazione di « Banca delle Banche » allora attribuitagli — venne dalla legge ristretta al limitato campo del riscontro del portafoglio delle Aziende di credito, sicché il lasciar sussistere in casi del genere pericoli di revocatorie avrebbe potuto compromettere l'essenza stessa dei rapporti del sistema bancario con l'Istituto di emissione con evidenti danni di carattere generale.

« Quanto alle operazioni di credito su pegno o a quelle di credito fondiario e agli Istituti che le effettuano, il legislatore ha evidentemente tenuto presente che tali operazioni sono dirette a perseguire alte finalità sociali e che gli Istituti stessi agiscono sul tracciato di leggi speciali ed in campo obbligato e limitato; che inoltre trattandosi di due sole specie di operazioni, la estensione a tali Istituti della eccezione in argomento non avrebbe influito notevolmente sulla disciplina e sugli scopi propri dell'Istituto fallimentare, principale tra essi quello di stabilire la *par condicio creditorum*.

« Del tutto diversa appare invece la posizione degli enti creditizi, giacché essi sia pure di diritto pubblico o di interesse nazionale, operano in piena libertà in tutto il vastissimo campo del credito e cioè senza esclusione o limitazione di operazioni e, per giunta, in regime di concorrenza e a scopo di lucro, come una qualsiasi impresa privata.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

« Inoltre è da considerare che non apparirebbe equo limitare la proposta estensione ai Banchi meridionali e alle tre Banche di interesse nazionale e non estenderla almeno anche agli altri Istituti di credito di diritto pubblico quali sono (al pari del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia) l'Istituto di San Paolo di Torino, il Monte dei Paschi di Siena e la Banca nazionale del lavoro, nonché a tutte le Casse di risparmio e ai Monti di credito su pegno (nei confronti di questi ultimi per le operazioni diverse dalla pignorazione) che per la loro personalità di diritto pubblico e per i particolari fini istituzionali, non sembrerebbero meno meritevoli del trattamento in questione, una volta che fosse ammessa la opportunità di concederlo. Appare evidente, tuttavia, come un provvedimento di siffatta portata avrebbe la conseguenza di escludere dalla presunzione di frode un numero rilevantisimo di atti di disposizione compiuti dal fallito sul proprio patrimonio, pregiudicando gravemente la ricostruzione della massa attiva del fallimento e quindi il funzionamento dello stesso Istituto fallimentare che principalmente su tale ricostruzione si impernia.

« Il Comitato interministeriale del credito ha più volte manifestato l'avviso di non concedere privilegi di sorta ad alcune categorie di Banche in confronto di altre; l'accettazione della proposta, non giustificata in senso obiettivo, risulterebbe così anche in contrasto con l'indirizzo prevalente in ordine al mantenimento di situazioni di parità tra i vari Istituti di credito ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

SILIPO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e delle finanze.* — « Per sapere se non ritengano equo che l'aumento di stipendio del 10 per cento, concesso a datare dal 1° luglio 1949, sia corrisposto anche a quegli insegnanti che, per motivi vari, non ebbero assegnata una cattedra per l'anno scolastico 1949-50.

« In sostanza, detto aumento verrebbe corrisposto agli interessati soltanto per i mesi di luglio, agosto e settembre 1949, in quanto detti mesi si computano con l'anno scolastico 1948-49 ». (2028).

RISPOSTA. — « Ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539, modificato dal decreto legislativo 31 dicem-

bre 1947, n. 1687, il trattamento economico per il periodo delle vacanze estive spetta soltanto al personale insegnante non di ruolo degli istituti e delle scuole d'istruzione media « il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale » e a quello « che abbia prestato servizio per almeno sette mesi, anche se non continuativi, e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale ».

« Al personale insegnante non di ruolo che abbia, invece, « iniziato il servizio dopo il 1° febbraio è corrisposta, per la partecipazione agli esami della sessione estiva, l'intera mensilità del trattamento economico, quando gli esami abbiano avuto termine oltre il 15 del mese e la metà della mensilità stessa quando gli esami abbiano avuto termine entro la prima quindicina del mese. Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale è dovuta un'intera mensilità del predetto trattamento, qualunque sia la durata di essa.

« Disposizioni analoghe sono previste per i maestri elementari provvisori e supplenti dal regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 558 e dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1002.

« Tutto ciò premesso, è ovvio che il personale insegnante non di ruolo che abbia fruito, per averne titolo ai sensi delle su richiamate disposizioni, del trattamento economico per i mesi di luglio, agosto e settembre 1949, o soltanto per alcuno di essi, avrà diritto per i mesi stessi agli aumenti di stipendio recentemente deliberati, con decorrenza dal 1° luglio 1949, in favore dei dipendenti statali. Nei riguardi di tale personale si farà pertanto luogo al conguaglio fra gli assegni spettanti e quelli percetti in detto periodo ed alla conseguente liquidazione degli eventuali arretrati ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

STELLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se, in considerazione che il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 12 marzo 1948, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, cesserà di avere vigore il 20 marzo 1950, non ravvisi la opportunità di prorogare il provvedimento legislativo di un altro biennio.

« Scopo del decreto è di favorire la costituzione e l'incremento della piccola proprietà

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

contadina ed ha pertanto finalità squisitamente sociali.

« Gli agricoltori coltivatori diretti hanno accettato il provvedimento quale espressione di solidarietà da parte dello Stato e si sentono incoraggiati a perseverare nel loro lavoro tenace, per contribuire con il risparmio a potenziare una categoria di contadini che hanno spiccato il senso del dovere, l'amore verso la Patria, la decisa volontà di concorrere con tutte le proprie forze a renderla prospera e rispettata.

« La formazione della piccola proprietà coltivatrice è appena iniziata e bene merita opportuni incoraggiamenti.

« La riduzione della imposta di registro, contemplata nel provvedimento, è di per sé una modesta concessione, ma un incentivo già sufficientemente valido a stimolare il contadino all'acquisto del terreno, investendo il frutto di sudato lavoro e del proprio risparmio. Lo Stato ha il dovere di incoraggiare codesta categoria semplice, laboriosa, fedele ai sentimenti più nobili.

« Per le esposte ragioni confida nel favorevole accoglimento della proposta ». (1808).

RISPOSTA. — « Il voto ha trovato accoglimento nella legge 22 marzo 1950, n. 144, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 1948, n. 114, con la quale — ratificandosi il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 — si è disposta l'invocata proroga del termine previsto nell'articolo 1 del decreto stesso ».

Il Ministro
SEGNÌ.

STELLA E SODANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se non ritenga opportuno comunicare i risultati raggiunti nella sperimentazione della lotta antigrandine, effettuata in alcune zone dell'Italia settentrionale con il sistema adottato in Francia dal generale Ruby e se sia a sua conoscenza quanto ha dichiarato in contrario il professor Portal, membro dell'O.E.C.E. per la Francia, in occasione di una visita di esperti agricoli in provincia di Verona, al fine di poter orientare la pubblica opinione in generale e gli agricoltori in particolare ». (2208).

RISPOSTA. — « Non ignorandosi l'esistenza di qualche autorevole dissenso circa l'efficacia della difesa antigrandine mediante il lancio di razzi grandinifughi, fu soltanto dopo il

favorevole responso di una commissione di tecnici inviata in Francia per un accertamento sulle reali possibilità offerte dal sistema, che si convenne di effettuare senz'altro in Italia (provincia di Verona) nel 1949, prove orientative del sistema stesso.

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per quanto favorevoli siano stati giudicati i risultati conseguiti da tali esperimenti (sistema Ruby), ritiene prematuro il divulgare notizie ufficiali al riguardo che potrebbero ingenerare ottimismo tra gli agricoltori, tanto interessati ad eventuali possibilità concrete di lotta contro la dannosissima meteora.

« Nel corrente anno saranno ripetute le esperienze, estendendole in varie altre provincie con il concorso di esperti in meteorologia ed in balistica, in modo da acquisire la più accurata documentazione scientifica e tecnica. Se saranno ancora attinti risultati favorevoli il Ministero provvederà — sciogliendo ogni riserva — a fornire tutti gli elementi per la razionale applicazione della difesa di che trattasi ».

Il Ministro
SEGNÌ.

STORCHI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere i motivi per i quali il provvedimento preso nel mese di ottobre 1949 dal Sottosegretario di Stato non ha avuto corso, nonostante le precise assicurazioni date dallo stesso in base alle quali doveva essere restituito alla cooperativa agricola « Trotta » di Campagna di Salerno il terreno a suo tempo ritirato dall'Amministrazione, nonché risarciti i danni e le spese per le operazioni colturali praticate sul terreno medesimo sino alla data della pretesa riconsegna.

« Ai danni giustamente reclamati dalla cooperativa, si aggiunge anche l'ulteriore disagio per l'annata di produzione perduta in seguito al mancato adempimento della decisione che l'onorevole Sottosegretario, a ciò delegato dal Ministro, aveva adottata e della quale la cooperativa, le A.C.L.I.-Terra e la Confederazione italiana cooperative erano state regolarmente informate ». (2256).

RISPOSTA. — « Si conferma che fin dall'agosto 1949, l'allora Sottosegretario di Stato onorevole Meda, fornì assicurazioni alla cooperativa « Trotta » di Campagna, circa la richiesta restituzione dei terreni della tenuta demaniale di Persano, senonché l'effettiva consegna dei terreni dovè essere rimandata, in quanto in sede di studio della questione relativa ai Centri rifornimento quadrupedi si ritenne di do-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

ver demandare la questione stessa all'esame di apposita commissione interministeriale — composta di rappresentanti dei Ministeri della difesa, del tesoro e dell'agricoltura e foreste — con l'incarico di stabilire:

a) quali dei predetti Centri debbano rimanere in vita per le esigenze dell'Esercito e quali, invece, possano essere dismessi al Demanio dello Stato per concorrere ad incrementare l'agricoltura nazionale;

b) quali terreni dei Centri destinati a rimanere all'Esercito siano attualmente indispensabili alle esigenze delle aziende agricole dei Centri stessi e quali, invece, possano essere ceduti, con contratti a compartecipazione, a cooperative agricole.

« In effetti detta commissione non ha ancora terminato i propri lavori, ma si è ritenuto ora possibile procedere, limitatamente alla cooperativa in questione, alla cessazione dei terreni del Centro rifornimento quadrupedi di Persano denominati: Tempone n. 1 e 2 e Artiglieria n. 7 e 9.

« Disposizioni in tal senso sono state pertanto date agli uffici competenti nei primi giorni del corrente mese ».

Il Sottosegretario di Stato
BOVETTI.

TROISI, CACCURI, GABRIELI E PIGNATELLI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non ritenga necessario ed equo un provvedimento che consenta la promozione, anche in soprannumero, dei maggiori del servizio di amministrazione dell'Esercito, già inclusi nei ruoli all'atto della emanazione del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543, e che dal medesimo sono stati danneggiati, pur avendo acquisito, a prezzo di sangue e di eroismo nella guerra 1915-18, i titoli di preminenza stabiliti dal bando di concorso di reclutamento straordinario di cui al regio decreto 19 aprile 1923, n. 910 ». (2316).

RISPOSTA. — « Come è noto, il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543, venne emanato quale provvedimento del tutto eccezionale per consentire che alcuni ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del servizio di amministrazione potessero superare, per la gran parte alla fine della carriera, il grado di capitano; ciò, fra l'altro, in considerazione del fatto che taluni di essi avevano già disimpegnato, da subalterno, le funzioni inerenti a tale grado perfino nella guerra 1915-18 e che, quindi, a distanza di 30 anni, continuavano a disimpegnare le stesse funzioni.

« Si è trattato, quindi, di una giusta ripara- zione verso una categoria di vecchi combattenti, particolarmente colpiti da una sfavorevole situazione dei quadri, che altrimenti avrebbero dovuto lasciare il servizio permanente senza aver potuto raggiungere nemmeno il grado iniziale della gerarchia degli ufficiali superiori, e ciò mentre la massa degli ufficiali delle altre armi e servizi aveva raggiunto ben altri gradi e spesso in età giovanile.

« Ciò posto, la estensione di un analogo provvedimento di carattere eccezionale ad ufficiali che non sono stati bloccati nel grado di capitano appare non solo non necessaria ma anche inopportuna, in quanto essa provocherebbe una legittima analoga richiesta da parte degli ufficiali superiori delle altre armi e servizi.

« D'altra parte non può sostenersi che i maggiori di amministrazione pervenuti a tale grado seguendo il normale sviluppo di carriera siano stati danneggiati dal ripetuto decreto n. 543, dato che gli ufficiali in parola sono stati solo raggiunti e non anche superati dai capitani promossi in virtù del predetto provvedimento ».

Il Sottosegretario di Stato
VACCARO.

TUDISCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a favore di quei tecnici che hanno conseguito il titolo di ingegnere all'estero presso Università ed Istituti di istruzione tecnica superiore, per metterli in condizione di poter esercitare in Italia la libera professione.

« È da rilevare al riguardo che, attualmente, negli albi professionali di ingegneri ed architetti si trovano iscritti non soltanto coloro che hanno conseguito regolarmente la laurea in Italia, ma anche cittadini che, pur non possedendo il prescritto titolo accademico, hanno ottenuto l'abilitazione professionale in base alle norme transitorie della predetta legge 24 giugno 1923, n. 1395.

« Vi si trovano pure iscritti alcuni che conseguirono il titolo di studio all'estero prima dell'entrata in vigore della detta legge ed altri pure possessori di titolo analogo che esercitavano la professione all'estero e rientrati in Italia dopo il 10 giugno 1940 a causa delle contingenze belliche.

« È auspicabile che, come il disegno di legge n. 762, testé approvato, lascerebbe spe-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

rare, la ormai superata legge 24 giugno 1943, n. 1395, venga aggiornata con maggiore rispondenza alla nuova Costituzione, che sancisce per ogni cittadino il diritto e il dovere di compiere un lavoro secondo le proprie attitudini e capacità individuali ». (2357).

RISPOSTA. — « Secondo il principio accolto dalla nostra legislazione, i titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale nel nostro paese, a meno che gli interessati non ne chiedano ed ottengano il riconoscimento nei modi all'uopo stabiliti dalla legge.

« Infatti, secondo le disposizioni dell'articolo 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è consentito il riconoscimento dei titoli accademici, e quindi anche della laurea in ingegneria, conseguiti all'estero in Università o Istituti superiori di maggior fama (ove non esista una legge speciale che contempra il riconoscimento di diritto) a condizione che le competenti autorità accademiche, caso per caso, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati dai richiedenti, dichiarino il titolo di studio estero equipollente, a tutti gli effetti, al corrispondente titolo conferito nelle Università e negli Istituti superiori della Repubblica, ovvero ammettano l'interessato a sostenere gli esami di laurea o di diploma, con dispensa parziale o totale degli esami di profitto previsti dallo Statuto per il corso di studi cui la laurea o il diploma si riferiscono.

« L'eventuale riconoscimento del titolo estero non abilita all'esercizio professionale e, pertanto, gli interessati debbono sostenere successivamente l'esame di Stato e ottenere l'iscrizione agli albi professionali, sempreché non si esiga per tale iscrizione la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia.

« Per quanto concerne, in modo particolare, il titolo di ingegnere, si fa presente che con la legge 24 giugno 1923, n. 1395 venne determinato il nuovo inquadramento giuridico attinente al titolo ed all'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto.

« Tuttavia, nella prima applicazione di questa legge venne concessa, in base alle disposizioni transitorie la possibilità della iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti anche a coloro che, pur non possedendo i titoli accademici prescritti, avessero esercitato lodevolmente nel passato le professioni predette per un determinato numero di anni.

« Tali disposizioni transitorie, che oramai hanno perduto la loro efficacia, furono deter-

minate da particolari circostanze, che oggi non si verificano.

« Né potrebbe giustificarsi la emanazione di norme sul tipo di quelle contenute nel regio decreto-legge 28 febbraio 1929, n. 331, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1149, perché tali disposizioni erano di carattere eccezionale e transitorio. Esse si riferivano, infatti, ai cittadini italiani, i quali avessero conseguito all'estero il diploma di ingegnere, anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 giugno 1923, n. 1395, prima, cioè, che detta legge regolasse l'esercizio della professione e l'uso del titolo di ingegnere. Esse si basavano su ovvie considerazioni di equità e miravano a non frustrare le legittime aspettative di chi aveva, sia pure in un paese estero, conseguito il diploma d'ingegnere, prima che fosse disciplinata la relativa professione.

« Per quanto concerne, inoltre l'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri, in base alla legge 25 giugno 1940, n. 1066, si fa presente che con tale legge furono emanate disposizioni a favore dei cittadini italiani rimpatriati dall'estero a causa di contingenze eccezionali derivanti dallo stato di guerra. A prescindere, quindi, dalle norme di carattere particolare di cui alla citata legge 25 giugno 1940, n. 1066, relativa ai rimpatriati dall'estero, agli interessati non è precluso il raggiungimento del loro scopo, che è quello di esercitare la professione di ingegnere in Italia, potendo essi chiedere il riconoscimento del relativo titolo estero ai sensi del succitato articolo 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore ».

Il Ministro
GONELLA.

VIGORELLI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se abbia fondamento la voce d'una prossima soppressione del tribunale militare di Milano; quali ragioni, in caso affermativo, vorrebbero giustificare il citato provvedimento che appare inopportuno ed intempestivo, se si tiene conto dell'enorme lavoro sinora svolto e dei numerosissimi procedimenti ancora in attesa di esser definiti dallo stesso tribunale militare, che esercita giurisdizione su nove provincie, nel territorio delle quali sono dislocati quattordici distretti ». (1928).

RISPOSTA. « Si premette anzitutto che il numero attuale dei tribunali militari territoriali, stabilito in 12 in relazione alle esigenze giudiziarie militari del tempo di guerra e degli

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

anni successivi alla cessazione del conflitto, si dimostra ora esuberante.

« Infatti dopo l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica i tribunali militari sono competenti in tempo di pace a conoscere solamente dei reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate e perciò stesso la loro sfera di giurisdizione è ridotta in confronto a quella ad essi precedentemente attribuita. Inoltre il numero degli appartenenti alle Forze armate ha subito, per le limitazioni derivanti dal trattato di pace, una notevole contrazione, con conseguente diminuzione di numero delle denunce ai tribunali militari.

« È stato pertanto necessario stabilire una riduzione del numero dei tribunali militari ed a ciò si è provveduto con un disegno di legge già approvato dal Consiglio dei Ministri e che sarà, quanto prima, presentato al Parlamento.

« Detto disegno di legge prevede la riduzione del numero dei tribunali militari ad 8 (pari a quello stabilito dal regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, che ridusse a suo tempo il numero dei tribunali militari territoriali), con la soppressione, in linea di massima dei tribunali militari creati per le esigenze di guerra, fra i quali è appunto il tribunale militare di Milano, istituito con il regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 ».

Il Sottosegretario di Stato
VACCARO.

VIOLA, PERLINGIERI, SAMMARTINO E CAGNASSO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non ritenga necessario ed equo un provvedimento che consenta la promozione, anche in soprannumero, dei maggiori del servizio di amministrazione dell'Esercito preesistenti nel ruolo all'atto dell'emanazione del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543, nella considerazione che essi, per essere rimasti molti anni nel grado di tenente e qualifica di primo-tenente, nel grado di capitano e in quello di maggiore, sono prossimi al collocamento in congedo per età, pure avendo acquisito, a prezzo di sangue e di eroismo nella guerra 1915-18, i titoli di preminenza stabiliti dal bando di concorso di reclutamento straordinario (di cui al regio decreto 19 aprile 1923, n. 910) rispetto ai colleghi di concorso i quali, ad onta di non aver tenuto il comando di reparti combattenti in zona di operazioni dal 26 maggio 1915 al 3 novembre 1918, e di non aver potuto ottenere quindi alcuna retro-

datazione di anzianità di nomina a tenente in servizio permanente effettivo, hanno beneficiato di due promozioni in soprannumero (da tenente a capitano e da capitano a maggiore) mercè le quali, hanno oggi la quasi certezza di conseguire anche la promozione a tenente colonnello per eliminazione dal ruolo dei maggiori preesistenti, in gran parte più vecchi ». (2337).

RISPOSTA. — « L'articolo 7 del regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 910, nel fissare al 1° gennaio 1923 la nomina a tenente e sottotenente in servizio permanente degli ufficiali delle categorie in congedo partecipanti al concorso per il ripianamento delle vacanze organiche esistenti nel ruolo degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo del corpo di amministrazione, stabilì che l'anzianità assoluta degli ufficiali in parola doveva essere fissata retrodatando la nomina di un tempo pari alla metà di quello effettivamente trascorso in zona di operazioni tra il 26 maggio 1915 e il 3 novembre 1918, aumentato di sei mesi per ogni ferita riportata in combattimento.

« Sulla base del criterio fissato dal predetto articolo, a concorso ultimato ne conseguì un certo ordine nel relativo ruolo, ordine che è stato sempre mantenuto e rispettato.

« Si chiede ora un provvedimento di promozione (anche in soprannumero) dei maggiori provenienti dagli ufficiali che beneficiano di detto articolo 7, preesistenti nel ruolo all'atto della emanazione del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543; nella considerazione che i colleghi di concorso che di detto articolo non beneficiarono hanno parimenti raggiunto il grado di maggiore, avendo goduto di due promozioni in blocco (da tenente a capitano e da capitano a maggiore), l'ultima delle quali sarebbe appunto quella stabilita dal citato decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543.

« Al riguardo si osserva che la promozione in blocco stabilita da detto decreto legislativo è giustificata appunto dalla riconosciuta opportunità di far raggiungere almeno il grado di maggiore agli ufficiali reclutati con il concorso di cui al ripetuto regio decreto-legge n. 910, grado al quale, per ragioni organiche, solo pochi degli ufficiali reclutati con il concorso stesso erano potuti giungere.

« È pertanto evidente che il decreto legislativo n. 543 non ha arrecato alcun danno agli ufficiali di cui sopra, in quanto essi sono stati solo raggiunti e non pure superati dai colleghi che hanno beneficiato di detto decreto legislativo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

« Va inoltre tenuto presente che gli ufficiali di cui trattasi hanno riportato beneficio dalle disposizioni, alle quali essi richiamano, dell'articolo 7 del regio decreto-legge n. 910, in quanto, appunto per l'ordine conseguito nella graduatoria del concorso in base alle disposizioni di detto articolo, gli stessi hanno potuto raggiungere prima degli altri colleghi il grado di maggiore.

« Circa poi l'inconveniente lamentato, è evidente che esso, quand'anche dovesse veri-

ficarsi, sarebbe una inevitabile conseguenza dell'applicazione dei limiti di età, limiti che, com'è ovvio, sono applicati indistintamente a tutti gli ufficiali, in relazione alla età di ciascuno di essi ed indipendentemente dalla loro posizione nel ruolo ».

Il Sottosegretario di Stato
VACCARO.